

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

180° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
4 ^a - Difesa	»	9
6 ^a - Finanze e tesoro	»	13
7 ^a - Istruzione	»	16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	22
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	32
10 ^a - Industria	»	42
11 ^a - Lavoro	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	87

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	92
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Informazioni e segreto di Stato	Pag.	94
Riforma tributaria	»	96

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	102
4 ^a - Difesa - Pareri	»	106
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	107
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	108

CONVOCAZIONI	Pag.	109
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,25.

VERIFICA DEI POTERI

(R 019 0 00, C 21ª, 0005)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione della elezione contestata del senatore Alfredo Bargi (Regione Campania).

La senatrice MAISANO GRASSI fa presente che non potrà essere presente alla seduta pubblica per tutta la sua durata.

Il PRESIDENTE ricorda che, a norma dell'articolo 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, non potranno partecipare alla camera di consiglio i senatori che non siano stati presenti per tutta la durata della discussione pubblica.

Dopo l'introduzione del PRESIDENTE, la Giunta ascolta quindi la relazione del senatore SAPORITO.

Seguono gli interventi dei difensori delle parti, del professor FORLEO e del senatore BARGI, che ribadiscono le istanze precedentemente presentate.

Intervengono quindi i senatori COVI, COMPAGNA e PINTO, per chiedere chiarimenti agli avvocati difensori.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

(La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 19,25).

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della deliberazione adottata dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sentiti i difensori e le parti, visti e applicati gli articoli 13 e 17 del Regolamento

per la verifica dei poteri, determina di nominare un Comitato inquirente che proceda ad un riesame dei voti nulli e contestati nel Collegio di Napoli VI nei limiti delle allegazioni della difesa del senatore Bargi contenute nella memoria depositata il 19 giugno 1993 e nell'intervento nell'udienza odierna, assegnando alla difesa del senatore Bargi il termine di dieci giorni da oggi per una più precisa indicazione di schede e sezioni. Il Comitato potrà ampliare in esito l'oggetto di indagine, ove rilevante ai fini del decidere, ai voti nulli e contestati del candidato professor Forleo nel Collegio di Napoli V, su indicazione che la difesa del professor Forleo riterrà di operare ai sensi dell'articolo 13, penultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il Comitato inquirente è presieduto dal Presidente della Giunta, Giovanni Pellegrino, e composto dai senatori Compagna, Covi, Dionisi, Filetti, Maisano Grassi, Pinna, Preioni e dal relatore senatore Saporito».

La seduta termina alle ore 19,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Murrura e per le poste e le telecomunicazioni Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri era stato stabilito di chiedere al rappresentante del Governo chiarimenti sul decreto-legge in titolo, dà la parola al sottosegretario Fumagalli Carulli.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI fa presente che in seguito ad una verifica amministrativa-contabile eseguita presso la direzione provinciale delle poste di Benevento, che ha dato luogo anche ad una vertenza avviata dal Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, il Ministero ha stabilito che la liquidazione delle maggiorazioni del cosiddetto premio industriale e del compenso annuale di incentivazione fosse erogata sulla base della interpretazione più restrittiva delle norme vigenti.

Ciò ha determinato la reazione delle organizzazioni sindacali che hanno indetto anche uno sciopero nazionale per lo scorso 14 giugno. Considerato che il personale più interessato alla interpretazione delle norme è quello addetto ad attività di fondamentale importanza per il funzionamento del servizio postale e valutato che una legge di interpretazione autentica avrebbe evitato il verificarsi di evidenti iniquità, il Governo ha deciso di intervenire con il decreto-legge n. 211.

Raccomanda, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il senatore SPERONI riconosce che alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Fumagalli Carulli emergono i motivi di urgenza del provvedimento, ma continua ad apparire inesistente la necessità di dar luogo ad una interpretazione autentica di norme sulla cui applicazione è stato avviato un procedimento da parte della Corte dei conti. Dichiarata pertanto che voterà contro il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 211.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346)

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE propone di confermare il parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza già formulato dalla Commissione su un analogo provvedimento, reiterato dal decreto-legge in titolo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che le continue reiterazioni di un decreto-legge siano la dimostrazione del fatto che non fossero effettive le ragioni di necessità ed urgenza che ne avevano motivato l'adozione. Esprime quindi il proprio parere contrario.

Il senatore RUFFINO invita tutti i Commissari a riflettere sulle vicende del decreto-legge recante norme sul differimento dei termini. Ricorda che il Governo, all'inizio della legislatura, aveva presentato un disegno di legge che, purtroppo, non è stato approvato sollecitamente. Per questo è stato necessario intervenire nuovamente con un decreto-legge, poi approvato dal Senato con modifiche. Tutti i Gruppi parlamentari avevano successivamente richiesto che la reiterazione del decreto decaduto fosse presentata al Senato al fine di non disperdere il lavoro già svolto. Con il provvedimento in titolo il Governo corrisponde finalmente a tale richiesta.

Considera quindi opportuno che la Commissione riconosca la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

Il senatore SPERONI concorda con le osservazioni formulate dal senatore Ruffino. In effetti, l'iter del provvedimento giustifica l'adozione di un nuovo decreto-legge, anche se si deve ricordare che il precedente

Governo, presentando il decreto alla Camera malgrado gli impegni assunti non ha agevolato il lavoro del Parlamento. Dichiaro quindi il proprio voto favorevole.

Anche il senatore RONZANI dichiara di concordare con la proposta del relatore.

Il sottosegretario MURMURA auspica che la Commissione possa esaminare sollecitamente il provvedimento anche nel merito.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 212

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (approvato dalla Camera dei deputati)

Marniga ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Merli ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

Compagna ed altri: Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

Bosco ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (1315)
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ACQUARONE ritiene che il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati abbia un impianto complessivo soddisfacente e si prefigga degli obiettivi certamente condivisibili, come quello della trasparenza delle procedure o l'altro della incentivazione dei lavori pubblici.

Indubbiamente, si deve concordare con la scelta di superare la logica dei cosiddetti progetti di massima, favorendo la programmazione finanziaria dei lavori e la realizzazione dei progetti esecutivi. Con favore vanno anche viste le norme che tendono ad affidare maggiori compiti e responsabilità alla pubblica amministrazione e quelle finalizzate a rendere più trasparente l'aggiudicazione degli appalti.

A suo avviso occorre però evitare ogni inutile demagogia e considerare che taluni istituti, che hanno certamente causato dei gravi inconvenienti applicativi, continuano ad avere una ragion d'essere, anche tenuto conto dell'esperienza di altri paesi. Ciò vale, ad esempio, per la revisione dei prezzi o per le varianti in corso d'opera.

Sottolinea quindi taluni problemi specifici che riguardano più direttamente la competenza della Commissione. Ritiene indispensabile, innanzitutto, modificare la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 3 (ove è stabilita la preminenza della legge rispetto alla direttiva comunitaria) che contrasta con una consolidata giurisprudenza comunitaria e costituzionale. Andrebbero anche formulate in modo più soddisfacente le disposizioni che regolano i rapporti fra Alta autorità e Ministero e quella, contenuta al comma 1 dell'articolo 7 sulle competenze delle amministrazioni comunali e provinciali. Una adegua-

ta riflessione va poi effettuata sulle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 in materia di Albo nazionale dei costruttori e di consorzi di imprese.

Perplessità desta, infine, la previsione contenuta al comma 5 dell'articolo 20 e la soppressione dell'arbitrato. Da essa sembra conseguire, infatti, una discutibile competenza del giudice ordinario anche sugli interessi legittimi e, inoltre, vi sono esigenze di rapidità nel giudizio che andrebbero comunque considerate. Sarebbe forse più opportuno limitarsi a porre limiti alle tariffe degli arbitrati per evitare abusi.

Preannuncia la presentazione di una proposta di parere per la prossima seduta.

Il senatore SPERONI si chiede se non sia il caso di inserire nel parere anche una raccomandazione relativa alla opportunità di stabilire una incompatibilità per i magistrati ad essere componenti di collegi arbitrali.

Il PRESIDENTE ritiene che, stabilendo limiti tariffari e opportuni criteri di rotazione che rendano la partecipazione di magistrati ai collegi arbitrali non frequente, essa possa essere utilmente mantenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina, alle ore 16,20.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO*La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****RUFFINO. Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BOFFARDI presenta l'emendamento 2.1, volto ad ampliare il novero dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 2 a tutti gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. Si tratta di sanare la situazione previdenziale di alcuni ufficiali (che rappresentano una modesta percentuale del totale) provenienti dal complemento e che durante il servizio prestato nella Marina mercantile hanno versato contributi per importi leggermente diversi da quelli previsti. Egli rileva che, mentre l'onere conseguente l'emendamento è assai modesto, resta da risolvere il problema della copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso: al riguardo ricorda che le osservazioni formulate dal Governo in sede di esame di un analogo provvedimento nella scorsa legislatura si riferivano principalmente agli aspetti finanziari della emananda normativa.

Interviene il senatore RUFFINO, presentatore del disegno di legge, il quale esprime compiacimento e gratitudine per la sollecitudine con la quale la sua proposta è stata messa in discussione nonché per la esauriente relazione svolta dal relatore Boffardi. Egli ammette che la normativa oggi all'esame della 4ª Commissione, come tanti altri aspetti della legislazione italiana, si presenta complessa nel contenuto e di difficile trattazione sia per il tecnicismo che la contraddistingue sia per la settorialità degli interventi normativi operati nel passato. Comunque egli tiene a sottolineare che il disegno di legge a sua firma, che del resto riguarda solo 111 persone, mira ad eliminare una disparità ingiusta ed irrazionale ai danni dei capitani di lungo corso. Per quanto concerne la

spesa, la quale dovrebbe aggirarsi intorno ai duecento milioni annui, egli si augura vivamente che il Governo voglia adoperarsi per assicurare la modesta copertura necessaria. Si dichiara infine favorevole all'emendamento proposto dal relatore senatore Boffardi.

Prende la parola il senatore CAPPUZZO il quale - dopo aver fatto notare come sia difficile e rischioso incamminarsi sulla strada della ricostruzione delle carriere del personale, perchè ciò a volte comporta vantaggi sproporzionati e determina ulteriori sperequazioni - dichiara che a suo avviso il provvedimento presenta le caratteristiche dell'equità e della razionalità ma che è necessario che i responsabili politici del dicastero interessato vengano in Commissione a spiegare come funzioni il meccanismo del trattamento economico e del riconoscimento dei servizi pregressi. Va anche rilevato, egli continua, che l'Amministrazione della difesa è l'unica che è capace di superare, sulla base di dati obiettivi connessi alle capacità ed al servizio, la distinzione originaria del personale tra laureati e non laureati.

Interviene il senatore MESORACA, anch'egli preoccupato che con l'intervento parificatore oggi proposto non si giunga a realizzare risultati di natura opposta, cioè nuove discrasie con connessi malumori e recriminazioni.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta, in attesa di acquisire i prescritti pareri dalle competenti Commissioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 04ª, 0013)

Il senatore CAPPUZZO prende la parola per sollecitare l'apertura di un dibattito ampio in sede di Commissione sui problemi generali della Difesa, anche in relazione alle recentissime ed importanti dichiarazioni rese dal Capo di Stato maggiore generale Corcione.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare come essa abbia ripetutamente invitato il nuovo Ministro della difesa ad un incontro con la Commissione. Assicura che reitererà tale invito affinché il responsabile del dicastero si assuma, come è giusto e come è tempo, le sue responsabilità.

Parla il senatore MESORACA il quale esprime la convinzione che la Commissione, oltre ad esaminare singoli provvedimenti, debba allargare il suo interesse a temi più ampi che stanno a cuore dell'opinione pubblica, quali quelli connessi alla realizzazione di un credibile modello di difesa, alla leva, al volontariato, all'obiezione di coscienza, alla riconversione dell'industria bellica. I responsabili del dicastero della Difesa dovrebbero inoltre aver più cura di esprimere nella sede parlamentare, anzichè in altre sedi o in incontri con la stampa, le opinioni ufficiali concernenti gli orientamenti e le preoccupazioni dell'Amministrazione. Alle osservazioni del senatore Mesoraca si

associa il senatore LORETO il quale ricorda l'importanza ed il peso delle dichiarazioni rese nella giornata di ieri dal Capo di stato maggiore della Difesa, generale Corcione, il quale ha espresso giudizi impegnativi su alcune tendenze ed iniziative di riforma in corso. È dubbio che quanto avvenuto sia stato opportuno. È invece indubbio che l'attività legislativa debba essere accelerata e che certe iniziative, già da tempo avviate, quali quelle relative all'obiezione di coscienza, vengano portate avanti senza soffrire influenze e giudizi estemporanei ancorchè autorevoli.

Interviene brevemente il senatore CAPPUZZO il quale afferma che non si può pretendere che il Capo di stato maggiore della Difesa si astenga dal parlare e dal manifestare, nella sua responsabilità, i giudizi che ritiene opportuni.

Il senatore PARISI indirizza al Governo la critica di non essere capace di prendere iniziative adeguate alla presente situazione ed esprime l'avviso che il nuovo Ministro della difesa debba senza altri ritardi affrontare un dibattito preliminare sui modelli e il modo di essere ai quali deve ispirarsi la sua Amministrazione.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTO

«Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto» (1187)

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le seguenti: «del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto».

2.1

BOFFARDI

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORTE

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

GUALTIERI ed altri - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUALTIERI, dopo aver espresso rammarico per il mancato completamento dell'*iter* di un identico disegno di legge, già esaminato nella scorsa legislatura ed approvato all'unanimità dal Senato, fa presente che scopo del provvedimento in titolo è unicamente quello di permettere una moralizzazione del settore, dando nel contempo maggiore certezza ai giocatori circa la regolarità delle operazioni. Attualmente il volume del gioco regolare ammonta a circa 3.500 miliardi in relazione al quale una percentuale di circa il 5 per cento viene devoluta all'UNIRE ed un'altra percentuale, pari a circa il 13 per cento, è destinata all'erario. Di pari ammontare sembra essere il volume del gioco clandestino, il quale ovviamente si sottrae per intero all'imposizione fiscale; i fenomeni evasivi sembrano comunque interessare anche il gioco regolare, in quanto le agenzie ippiche utilizzano vari meccanismi per mascherare gli utili percepiti, in modo da sottrarli all'imposizione sui redditi. Sebbene oggi in Italia siano già in uso sistemi di gioco basati sui totalizzatori, la gran parte delle scommesse vengono effettuate presso le agenzie, che operano «a riferimento» e sono tra l'altro gestite da un ristretto gruppo di proprietari. Il disegno di legge prevede come unico sistema alternativo il riversamento dell'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato, il quale implica comunque la creazione di un collegamento tra le varie agenzie e gli ippodromi, sotto il controllo

dell'UNIRE. Oltre a ridurre l'area di evasione e le turbative alla regolarità delle corse, tale sistema, qualora portasse ad un aumento delle giocate, potrebbe anche comportare una pressione fiscale e parafiscale sulla giocata, rendendo così meno appetibile il gioco clandestino.

Il presidente FORTE chiede come mai sia stato ipotizzato da alcuni che il riversamento delle scommesse sui totalizzatori comporterebbe il rischio di disincentivare i giocatori.

Il senatore FAVILLA, avendo approfondito la questione in qualità di relatore nella scorsa legislatura, esprime l'avviso che tale disincentivo possa essere connesso con l'abbassamento del rapporto tra scommessa e quota, in quanto, a differenza di quanto avviene attualmente, anche la giocata effettuata in una agenzia andrebbe ad influire, nel sistema «a riversamento», sulle quote che si formano nell'ippodromo.

Il senatore GUALTIERI pone quindi in evidenza che, tralasciando l'aspetto della propensione al rischio del giocatore, non si può non riconoscere che il sistema «a riversamento», ampliando la massa delle scommesse, permette al giocatore medesimo di sapere con certezza quanto potrebbe vincere; tale sistema è peraltro quello più diffuso negli altri paesi europei, molto sensibili alla protezione del giocatore, come si evince anche da un recente documento in materia. In risposta ad alcuni quesiti del senatore PAINI, il senatore Gualtieri fa poi presente che il costo delle macchine di cui dovrebbero dotarsi le agenzie non è rilevante e comunque è stato già sostenuto da una parte di esse; la vera novità sarebbe il collegamento con il totalizzatore dell'ippodromo, per il quale è ovviamente necessario un certo periodo di tempo. Al riguardo, egli si dichiara perciò disponibile anche a prorogare la data di entrata in vigore della futura legge.

Il relatore RABINO fa presente che sarebbe interessante approfondire la situazione di altri paesi europei che utilizzano il sistema «a riversamento», in quanto gli è pervenuta notizia che gli operatori registrerebbero delle perdite.

Il senatore FAVILLA ricorda che nella scorsa legislatura era emersa dalle audizioni effettuate l'esistenza di un contrasto di interessi all'interno del settore dell'ippica, per cui egli aveva maturato il convincimento che fosse opportuno sperimentare il nuovo sistema per un certo periodo di tempo prima di assumere una decisione definitiva, individuando nel contempo un meccanismo che impedisse alle agenzie di occultare parte degli utili.

Il senatore GUALTIERI dà conto di una nota a lui trasmessa dal presidente dell'UNIRE, dalla quale si evince che l'ente ha modificato la posizione di perplessità assunta nei confronti del provvedimento nella scorsa legislatura.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 048 0 00, C 06^a, 0002)

Il senatore GAROFALO prospetta l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sugli aspetti creditizi e fiscali delle vicende che hanno recentemente interessato il gruppo Ferruzzi.

Il presidente FORTE, riservandosi di verificare se un'analoga indagine sia stata già avviata presso la Camera dei deputati, assicura che inserirà la proposta nel prossimo ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

93^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

*SU UN'INTERVISTA DEL MINISTRO JERVOLINO CIRCA L'ENTRATA A REGIME
DELLA RIFORMA DELL'ESAME DI MATURITÀ
(A 003 0 00, C 07^a, 0003)*

Il senatore BISCARDI muove rilievi critici a una recente intervista del ministro Jervolino circa l'impossibilità di attuare la riforma degli esami di maturità nel prossimo anno scolastico, che da un lato sembra suonare quale critica a presunte inerzie del Parlamento e dall'altro fa riferimento a principi della gestione scolastica non disposti da alcuna norma o prassi.

Il senatore NOCCHI si associa alle considerazioni del senatore Biscardi.

Il senatore RICEVUTO non condivide affatto le valutazioni del senatore Biscardi, escludendo ogni intento polemico del Ministro nei confronti del Parlamento. Le dichiarazioni in questione sono piuttosto dettate da ragioni obiettive, che impongono di garantire agli studenti certezza sul regime dell'esame di Stato all'inizio dell'anno scolastico. In questa logica si muove infatti l'articolo 14 del disegno di legge governativo (n. 1153) che prevede appunto l'applicazione del nuovo regime dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di riforma.

Il senatore CANNARIATO ritiene che il Ministro abbia implicitamente espresso la volontà del Governo di rinviare l'approvazione della riforma degli esami di maturità, senza considerare i guasti che il regime vigente sta provocando. La responsabilità per il ritardo nell'approvazione della legge non è certo imputabile al Parlamento, nè esiste alcuna norma che imponga l'applicazione del nuovo regime solo dall'anno scolastico successivo all'approvazione della riforma.

Il senatore ZOSO condivide quanto affermato dal ministro Jervolino, che si muove secondo una logica di corretta gestione della scuola.

Il PRESIDENTE non ritiene di poter interpretare le dichiarazioni del ministro Jervolino quale critica al Parlamento per inerzie o ritardi, ma piuttosto come espressione di una legittima opinione circa la gestione dei processi di riforma.

IN SEDE REFERENTE

Biscardi ed altri: Nuova disciplina degli esami di maturità (980)

Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi (1153)

Pistoia: Riforma degli esami di maturità (1156)

Alberici ed altri: Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi (1255)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RICEVUTO afferma che il mondo della scuola attende da anni la riforma degli esami di maturità, per superare una disciplina nata con carattere di provvisorietà e divenuta successivamente definitiva senza avere struttura tale da garantire una valutazione adeguata della preparazione e della personalità dei candidati. Al contrario, tale disciplina ha determinato lo svilimento degli esami di Stato, contribuendo ad ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione di un progressivo decadimento della realtà scolastica. Per soddisfare le nuove esigenze della società, occorre invece una riqualificazione dei processi formativi, che debbono sostenere lo sviluppo sociale e produttivo. In questa prospettiva, la riforma dell'esame di Stato assume una rilevanza particolare e tutte le proposte legislative concordano nel ritenere possibile un processo autonomo di revisione della sua disciplina, pur se affermano l'esigenza di un coordinamento stretto con la complessiva riforma della scuola secondaria superiore.

Il relatore descrive quindi il contenuto dei disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sulla struttura e sul numero delle prove di esame e sulla composizione delle commissioni giudicatrici. Riguardo alla prima questione, il disegno di legge governativo prevede tre prove scritte (articolo 6), due delle quali stabilite dal Ministero e la terza scelta

il giorno della prova dalla commissione. Quest'ultima consisterebbe in una trattazione sintetica di argomenti oggetto del *curriculum* scolastico: si vuole in sostanza riconoscere il ruolo formativo svolto dai docenti dei candidati. Il colloquio poi verterà su tutte le materie oggetto del *curriculum* dell'ultimo anno. Il disegno di legge n. 980 (Biscardi ed altri) prevede invece tre prove scritte, tutte stabilite dal Ministero: la novità rispetto all'attuale regime riguarda la prima prova, che consisterà nell'analisi e nel commento critico di un testo o di un saggio, allo scopo di accertare le capacità logiche e critiche del candidato. Il colloquio riguarderà poi quattro materie, anch'esse indicate dal Ministero, e diverse da quelle oggetto delle prove scritte (articolo 6). Il disegno di legge n. 1255 (Alberici ed altri) rinnova profondamente il vecchio schema delle prove d'esame, prevedendo una prima prova volta all'accertamento delle capacità critico-logiche dei candidati. Conseguentemente l'articolo 14 prevede una delega al Governo per introdurre obbligatoriamente nella didattica della scuola secondaria superiore sistemi di verifica e valutazione coerenti con la nuova prova d'esame. La seconda prova mira ad accertare il livello di preparazione e di apprendimento del candidato attraverso la soluzione di una serie di quesiti a risposta chiusa (articolo 6). Tale prova non sarà sostenuta da coloro i quali avranno sostenuto durante l'anno scolastico le cosiddette prove di livello, miranti a valutare il grado di conoscenza delle materie oggetto dei quiz (articolo 7).

Quanto poi alla composizione delle commissioni giudicatrici, il disegno di legge governativo prevede la presenza preponderante dei docenti interni, con un membro esterno come presidente, sia per realizzare opportuni risparmi sia perchè il giudizio sui candidati non può prescindere dalla valutazione dell'intero processo formativo, conosciuto a fondo soltanto da chi ha seguito gli allievi durante l'intero *curriculum* scolastico. Il disegno di legge n. 980 propone invece un rafforzamento della presenza dei docenti interni, garantendo comunque la maggioranza ai membri esterni. Il disegno di legge n. 1255 stabilisce infine una proporzione di due terzi di membri esterni e un terzo di interni.

Il relatore si sofferma poi sul disegno di legge n. 1156 (Pistoia), che presenta caratteristiche molto difformi dai disegni di legge appena illustrati. Esso prevede che la commissione giudicatrice sia formata tutta da docenti della classe cui appartengono i candidati; la prova di esame consisterà nella discussione di una tesi assegnata agli studenti dieci giorni prima della seduta d'esame. Si tratta di una proposta originale, conclude il relatore, che merita anch'essa un'attenta valutazione da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

94ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

RICEVUTO

indi del Presidente

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE**Biscardi ed altri: Nuova disciplina degli esami di maturità (980)****Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi (1153)****Pistoia: Riforma degli esami di maturità (1156)****Alberici ed altri: Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi (1255)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nella quale era stata svolta la relazione.

Il presidente RICEVUTO dichiara aperto il dibattito.

Interviene il senatore BISCARDI, per il quale l'esigenza di riformare la disciplina degli esami di maturità dipende essenzialmente dai risultati negativi dell'attuale regime che ha eliminato totalmente la selezione tra i candidati ed ha svilito il valore stesso dell'esame di Stato. Occorre in primo luogo collegare più strettamente il giudizio sulla carriera scolastica del candidato e quello sul risultato delle prove d'esame, responsabilizzando sia i docenti degli allievi che i componenti esterni delle commissioni giudicatrici. Il disegno di legge n. 980, da lui presentato, propone a questo fine di attribuire venti punti per la carriera scolastica del candidato, strumento concreto anche per valutare la qualità della formazione realizzata nelle scuole private.

Il senatore Biscardi sostiene poi la opportunità che le prove scritte diventino tre: la prima (in sostituzione dell'attuale tema di italiano) volta a valutare le capacità logico-critiche del candidato attraverso il commento di un testo o di un saggio; la seconda sulla disciplina

prevalente dell'indirizzo scolastico e la terza di carattere interdisciplinare. Il contenuto di tutte e tre le prove deve essere determinato dal Ministero, per garantire la *par condicio* tra i candidati che invece rischia pericolose violazioni se venisse accolta la proposta governativa di far decidere la terza prova dalle commissioni. Il colloquio dovrebbe vertere poi su quattro materie diverse da quelle oggetto delle prove scritte. Infine il meccanismo dell'attribuzione dei punti, delineato nel disegno di legge n. 980, potrà finalmente garantire una seria selezione tra i candidati.

L'oratore si sofferma quindi sul problema della composizione della commissione giudicatrice e critica la proposta del Governo che, se ispirata da ragioni ideologiche, appare scorretta, mentre se dovuta ad esigenze di carattere finanziario può essere senz'altro tenuta in considerazione. Il primo problema riguarda l'abbinamento delle classi di scuole statali e di scuole private, la cui opportunità è discutibile considerato lo scarso livello qualitativo di alcuni istituti privati. Tale abbinamento produrrebbe poi la ulteriore conseguenza di sottoporre gli studenti delle scuole statali al giudizio di professori di scuole private che non hanno alcun rapporto con lo Stato: tutto ciò in contrasto con il disposto costituzionale, che prevede una riserva allo Stato in materia di esami di maturità. La scelta governativa suscita perplessità anche perchè giudici naturali degli studenti sono, secondo autorevoli dottrine, i docenti esterni: soltanto essi, infatti, possono convalidare i risultati conseguiti nel corso della carriera scolastica.

Il senatore Biscardi si sofferma poi sul problema dell'orientamento sostenendo che il giudizio sul candidato deve contenere anche elementi volti ad orientarlo nelle sue future scelte.

Infine, per realizzare i risparmi di spesa voluti dal Governo si potrebbe prevedere di attingere i componenti esterni della commissione dalla provincia sede dell'istituto. Conclude sostenendo che la serietà della riforma degli esami di maturità passa soprattutto per il nodo della composizione delle commissioni giudicatrici.

Il senatore PISTOIA ricorda di aver presentato un sintetico disegno di legge, ispirato alla massima valorizzazione dell'autonomia delle singole scuole, nel quale prevede che la commissione esaminatrice sia composta da tutti i docenti della classe terminale, mentre il solo presidente sarebbe nominato dal Ministero. Le attuali due prove scritte sono ridotte ad una, consistente nella elaborazione di una tesi scelta dalla commissione esaminatrice. In questo modo, fra l'altro, si rimedia alla discriminazione di cui possono restare oggi vittime gli studenti nei casi in cui la loro classe non abbia svolto la parte di programma relativa alle tracce dettate dal Ministero. Segnala infine la sua proposta di consentire lo svolgimento della tesi in una lingua straniera, tendente a promuovere il pluralismo culturale e l'uropeismo della scuola italiana.

La senatrice PAGANO osserva che, esaminando la riforma degli esami di maturità, la Commissione affronta dalla fine il problema della complessiva riforma dell'istruzione secondaria superiore; ciò è riflesso nella stessa impostazione del disegno di legge n. 1255, presentato dalla

sua parte politica. Il testo presentato dal Governo non sembra invece adeguato a raggiungere quel rinnovamento del sistema di valutazione degli studenti che tutte le forze politiche perseguono: esso infatti appare ancorato alle vecchie logiche miranti all'accertamento di un sapere nozionistico, tutt'al più aggiornate con una riverniciatura metodologica. La sua parte politica ipotizza un sistema profondamente rinnovato, espressamente finalizzato al triplice obiettivo di accertare la maturità del candidato, la sua preparazione di base e la conoscenza delle materie di indirizzo. A tal fine, la prima prova - quella di italiano - ha lo scopo di verificare i livelli culturali e le competenze logico-linguistiche. La seconda prova - fondata sui test, in analogia a quanto avviene in gran parte degli altri Stati europei - è mirata alla preparazione di base: un obiettivo che il testo governativo assegna al colloquio orale ma che quest'ultimo - a suo avviso - non può conseguire in termini soddisfacenti. La terza prova si propone di accertare le competenze acquisite in una disciplina caratterizzante l'indirizzo scolastico seguito. Il colloquio, infine, verte su due materie scelte dalla commissione ed ha lo scopo di verificare la capacità espositiva del candidato, consentendogli di approfondire i temi più vicini alle sue inclinazioni. La senatrice sottolinea quindi la modernità della soluzione proposta dal disegno di legge n. 1255 al fine di attribuire rilevanza alla carriera scolastica dei candidati: essa si fonda sull'effettuazione periodica di prove di livello durante tutto il triennio della scuola secondaria superiore. Si tratta di un meccanismo semplice ed equilibrato, che supera l'inevitabile soggettività inerente alla stesura ed alla valutazione dei *curricula*.

Per quanto riguarda la composizione della commissione, la senatrice Pagano condivide le argomentazioni del senatore Biscardi, giudicando poco difendibile anche in termini teorici il fatto che gli allievi siano giudicati dai propri docenti. Vi è poi il nodo delle scuole private: a parte l'inopportunità che queste fungano da sede per gli esami di Stato, vi sono anche recenti episodi di rilevanza penale che dimostrano quanto sarebbe deleterio consentire a certe scuole private di effettuare gli esami di Stato con i propri insegnanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

(A 007 0 00, C 07ª, 0016)

Il presidente ZECCHINO propone che l'ordine del giorno delle due sedute già convocate per domani, venerdì 2 luglio alle ore 9 ed alle ore 15, sia integrato dal seguito dell'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 980, 1153, 1156 e 1255.

Dopo brevi interventi dei senatori NOCCHI e STRUFFI, la Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

102ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

COMPAGNA ed altri - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

NERLI ed altri - Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri - Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

BOSCO ed altri - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

SENESE ed altri - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità (1043)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 24 giugno scorso.

Il presidente FRANZA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore LIBERATORI, il quale esprime apprezzamento per il testo licenziato dalla Camera dei deputati, che risulta coerente con le risultanze dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento.

Esprime tuttavia talune preoccupazioni: poichè il provvedimento prevede un'ampia delegificazione, è necessario che, dopo l'approvazione definitiva della legge, il Governo provveda in tempi rapidissimi ad emanare il regolamento di esecuzione ed attuazione, senza il quale la normativa di rango primario resterebbe priva di efficacia.

Si pronuncia poi per una modifica dell'articolo 7, volto ad eliminare la figura degli uffici tecnici provinciali, che appare persino in contrasto con i principi della legge n. 142 del 1990.

Infine, l'articolo 16 dovrebbe essere integrato con una disposizione che riservi agli uffici tecnici comunali il pieno controllo sulla progettazione e sui collaudi.

Il senatore NERLI ritiene che il disegno di legge n. 1294 meriti una rapida approvazione, pur con qualche necessario aggiustamento.

In primo luogo, al comma 16 dell'articolo 4, tra gli enti ed associazioni di supporto dell'osservatorio, deve essere inserita anche l'Unione delle province italiane.

Quanto all'articolo 7, esso è condivisibile nel suo obiettivo di ridurre le stazioni appaltanti pubbliche, fermarestando la necessità di favorire una maggiore responsabilizzazione delle autonomie locali. In tale quadro, il ricorso da parte dei piccoli Comuni agli uffici tecnici provinciali, se lo si ritiene necessario, deve essere previsto come obbligatorio e non già come facoltativo, in quanto tale ultima ipotesi metterebbe le province in condizione di non poter costituire strutture adeguate per il corretto funzionamento di tali uffici, non potendo prevedere la quantità e qualità della domanda.

Poichè la norma ha suscitato polemiche tra i Comuni, è possibile comunque ipotizzare un suo aggiustamento, ricorrendo al principio della consorziabilità tra i Comuni medesimi, già prevista, sia pure in termini facoltativi, dalla legge n. 142 del 1990. In sostanza, si potrebbe prevedere che i piccoli comuni dovranno ricorrere agli uffici tecnici provinciali solo laddove non saranno stati in grado di consorzarsi tra di loro.

Per quanto concerne la qualificazione delle imprese, giudica corretto l'impianto degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 1294 e ritiene eccessiva la preoccupazione di taluni operatori secondo cui, nel lungo regime transitorio fino alla fine del 1997, potrebbero risultare avvantaggiate le imprese della Comunità europea rispetto a quelle interne. Infatti, va ricordato che i bandi di gara possono anche prevedere norme elastiche in tal senso e d'altra parte un minimo di concorrenza estera serve a stimolare il rinnovamento delle imprese italiane, la cui riqualificazione è uno dei presupposti per rendere effettivamente operativa la riforma del sistema degli appalti.

Per quanto concerne il subappalto, il testo approvato dalla Camera dei deputati appare lacunoso nella parte relativa alla sicurezza nei cantieri. Ad avviso del senatore Nerli questo provvedimento dovrebbe cogliere l'occasione per introdurre il principio della unicità della rappresentanza sindacale nei cantieri e realizzare la reciprocità dei versamenti contributivi tramite le casse edili nei diversi sistemi.

Dopo aver suggerito l'opportunità della creazione di consorzi stabili tra le società di ingegneria private, dichiara di non condividere le polemiche emerse in ordine all'elevato costo delle cauzioni e delle fideiussioni. Fermo restando che su questa materia si potrà anche condurre una più attenta riflessione, va ribadita l'utilità e la necessità di questo strumento, al fine di disincentivare il fenomeno delle anticipazioni e quindi l'intervento, nel meccanismo degli appalti pubblici, di gruppi finanziari o comunque di imprese che poi si rivelano essere delle «scatole vuote».

Conclude, esprimendo apprezzamento per la scelta del metodo dell'offerta del maggior ribasso a prezzi unitari e ribadendo la necessità che le commissioni che valutano le offerte vengano nominate dopo che tutte le offerte medesime siano state presentate.

Il senatore SARTORI fa presente che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, pur compiendo notevoli passi in avanti rispetto alla normativa vigente, non coglie ancora pienamente tutte le esigenze emerse nel corso della indagine conoscitiva.

Il maggior difetto del provvedimento risiede nell'elevato numero degli articoli: come spesso accade, quando si vuole disciplinare troppo approfonditamente una materia, si rischia di cadere in incongruenze e contraddizioni. Il testo sembra essere calibrato soprattutto sulle grandi opere pubbliche, mentre occorrerebbe conferire maggiori responsabilità alle autonomie locali da un lato e incentivare la piccola imprenditoria dall'altro, eliminando inutili passaggi burocratici. D'altra parte, per realizzare una piena trasparenza, sarebbe necessario, come avviene in altri ordinamenti, imporre alle imprese di pagare i dipendenti e i materiali con assegni intestati e non trasferibili, nonché individuare precise responsabilità in capo al direttore dei lavori in ordine alla conduzione dei lavori medesimi.

Il senatore BOSCO ritiene tutto sommato condivisibile l'impianto del disegno di legge n. 1294, che peraltro può essere migliorato in talune su parti.

In particolare, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dovrebbe essere totalmente svincolata dal Ministero dei lavori pubblici e articolata su base regionale. Inoltre, la parte relativa alle sanzioni può creare delle disparità di trattamento tra operatori pubblici e privati.

Quanto all'articolo 7, dovrebbe essere ridotta la soglia dei 15 mila abitanti, al di sotto della quale i comuni si trovano costretti a ricorrere, per la procedura di affidamento, agli uffici tecnici provinciali.

Conclude, sottolineando la necessità di una netta eliminazione del fenomeno dell'offerta anomala e dichiarando di condividere l'opportunità della revisione, ma non della soppressione, dell'albo nazionale dei costruttori.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

103ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile Carta.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

CAPPELLI ed altri - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

MEO ed altri - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame congiunto, sospeso il 17 giugno scorso.

Il presidente FRANZA avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, si potrà procedere, nella presente seduta, esclusivamente alla loro illustrazione nonchè all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La senatrice ANGELONI illustra l'emendamento 0.1.

Sull'emendamento si apre successivamente un dibattito, nel corso del quale il presidente FRANZA avverte che l'emendamento in questione, nella parte in cui disciplina l'oggetto della concessione demaniale marittima può presentare profili di improponibilità in quanto non attinente al contenuto del decreto-legge, riservandosi pertanto una decisione in merito.

I senatori CAPPELLI e SARTORI esprimono perplessità sul comma 2 dell'emendamento 0.1, giudicando eccessiva la durata novennale della concessione.

Il senatore PIERANI fa rilevare che una concessione a lungo termine avrebbe il pregio di consentire agli operatori di spiaggia di effettuare investimenti tali da rendere i servizi sulle spiagge all'altezza delle strutture alberghiere presenti nei comuni balneari, con ovvie ricadute positive per il settore turistico.

Il relatore COCCIU si dichiara contrario al comma 1 dell'emendamento 0.1, mentre è favorevole al comma 2, a condizione che la durata della concessione non superi i 4 anni.

Il sottosegretario CARTA si rimette alla Commissione sul comma 1, mentre è contrario sul comma 2, in quanto vincolare la durata delle concessioni ad un periodo di addirittura nove anni potrebbe rappresentare una operazione in contrasto con i vincoli urbanistici e paesistici, nonché con lo spirito della riforma dell'ordinamento portuale varato dal Senato, che contiene una tendenza ad assoggettare aree portuali e demaniali al controllo di apposite autorità.

La senatrice ANGELONI illustra quindi i subemendamenti 0.2/1, 0.2/2, 0.2/3 e 0.2/4, mentre il relatore COCCIU dà conto dell'emendamento 0.2 e il senatore FABRIS fa proprio il subemendamento 0.2/5 del senatore Biscardi.

Dopo che il senatore CAPPELLI ha espresso il suo avviso favorevole al subemendamento 0.2/1 e contrario ai subemendamenti 0.2/2 e 0.2/3, il relatore COCCIU esprime parere favorevole sui subemendamenti 0.2/2, 0.2/3, 0.2/4 e 0.2/5. Si dichiara altresì favorevole al subemendamento 0.2/1, a condizione che sia modificato nel senso di prevedere che il decreto del Ministro sia emanato non d'intesa, bensì udita la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato e Regioni.

Il sottosegretario CARTA è favorevole al subemendamento 0.2/1 a condizione che si precisi che il decreto viene emanato udite le Regioni; si dichiara favorevole ai subemendamenti 0.2/2, 0.2/3 (di cui peraltro si riserva di suggerire una migliore formulazione), 0.2/4 e all'emendamento 0.2, a condizione che non comporti minori entrate.

È invece contrario al subemendamento 0.2/5.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati LUCCHESI ed altri - Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa (1179), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore COVELLO, illustra l'articolo unico del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, e volto ad assoggettare al parere delle competenti Commissioni parlamentari, prima della stipulazione, i contratti di programma, di servizio ed i loro

aggiornamenti, conclusi tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA e corredati del parere del CIPET. Il provvedimento fa altresì obbligo al Ministro dei trasporti di riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

Apertasi la discussione, interviene il senatore FABRIS, che esprime l'avviso favorevole del Gruppo democristiano all'approvazione del disegno di legge, che risponde all'esigenza di uno stretto controllo del Parlamento sui contratti di programma.

La senatrice SENESI fa presente che il disegno di legge supera un precedente provvedimento del Governo Amato, che, all'atto della trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, escludeva il parere delle Commissioni parlamentari sui contratti di programma. Coglie però l'occasione per invitare il sottosegretario Carta a sollecitare il Ministro dei trasporti a riferire alla Commissione sulla situazione delle Ferrovie dello Stato SpA, considerato che il Consiglio di Stato ha di recente emesso un parere molto articolato sull'atto di concessione. Si associa la senatrice MAISANO GRASSI.

Conclusasi la discussione, interviene il sottosegretario CARTA il quale prende atto della richiesta della senatrice Senesi e assicura che il Ministro sarà quanto prima disponibile a riferire alla Commissione sull'argomento. Precisa comunque che il Consiglio di Stato si è limitato a chiedere una ulteriore documentazione volta a chiarire talune perplessità relative all'atto di concessione.

Il presidente FRANZA fa presente che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali, la votazione dell'articolo unico del provvedimento deve essere rinviata ad altra seduta.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 08ª, 0016)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) servizi di altra natura compatibili con la fruizione del bene demaniale con l'attività turistico-ricreativa;
- f) esercizi commerciali.

2. La concessione di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, ha una durata di nove anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato».

0.1 ANGELONI, PIERANI, NERLI, ROGNONI, PINNA,
SENESI

All'emendamento 0.2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «con decreto del Ministro della marina mercantile» inserire le seguenti: «emanato a seguito di intesa con la conferenza permanente dei rapporti fra Stato e Regioni».

0.2/1 ANGELONI, PIERANI, NERLI, PINNA, SENESI,
ROGNONI

All'emendamento 0.2, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione.

a-bis) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a)».

0.2/2

ANGELONI, PIERANI, NERLI, PINNA, SENESI,
ROGNONI

All'emendamento 0.2, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* riduzione della misura dei canoni nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza».

0.2/3

ANGELONI, PIERANI, NERLI, ROGNONI, SENESI,
PINNA

All'emendamento 0.2, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui ai numeri 1, 2 e 3, comma 1, lettera a), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere è riservato all'autorità marittima competente.

0.2/4

ANGELONI, PIERANI, PINNA, ROGNONI, NERLI,
SENESE

All'emendamento 0.1, aggiungere il seguente comma:

«... I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime vanno rapportati alla effettiva durata della concessione se questa è di durata inferiore all'anno».

0.2/5

BISCARDI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, vengono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1993, con decreto del Ministro della marina mercantile, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) articolazione delle misure dei canoni secondo la seguente classificazione delle concessioni:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni turistico - ricreative ad uso pubblico ad altissima valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del Codice della navigazione;

b) uniformità nella determinazione dei canoni su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle categorie di cui alla precedente lettera a);

c) articolazione del canone per aree scoperte e aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, nonché, per quanto concerne le concessioni con finalità turistico-ricreative, per scaglioni di superficie concessa;

d) riduzione della misura dei canoni alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento delle competenti autorità marittime di zona;

e) riduzione della misura dei canoni fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del Codice della navigazione;

f) riduzione fino alla metà della misura ordinaria dei canoni per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

g) determinazione in misura pari ad un decimo dell'importo ordinario dei canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del Codice della navigazione, all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio

decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali;

h) determinazione in un cinquantesimo dell'importo ordinario della misura dei canoni per gli specchi acquei.

2. I canoni stabiliti ai sensi del precedente comma sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. L'accertamento in concreto dei requisiti di altissima o normale valenza turistica, ai fini della determinazione delle categorie A e B di cui al comma 1, è riservato all'autorità marittima competente».

. 0.2

COCCIU

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MICOLINI

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

BORRONI ed altri - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

GIBERTONI e OTTAVIANI - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del testo della Sottocommissione, rinviato nella seduta di ieri.

All'articolo 1 la Commissione approva il comma 1 con l'emendamento 1.25, dopo avere respinto l'emendamento 1.8, cui si è detto contrario il relatore CIMINO.

Respinto quindi l'emendamento 1.40, il comma 2 è approvato con l'emendamento 1.19, cui si è detto favorevole il ministro DIANA.

Viene poi dichiarato decaduto l'emendamento 1.1 ed è approvato l'emendamento 1.26 (introduttivo del comma 2-bis).

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.6, la Commissione passa all'esame del comma 3.

Dopo brevi interventi del relatore CIMINO, dei senatori STEFANINI e MORA e del ministro DIANA, che si dichiara favorevole, è approvato l'emendamento 1.10, su cui ha manifestato assenso anche il relatore.

Sull'emendamento 1.11, illustrato dal senatore STEFANINI, intervengono il ministro DIANA, che considera riduttiva la proposta emendativa, il senatore MORA ed il presidente MICOLINI: l'emendamento è quindi ritirato.

Sull'emendamento 1.12 si dichiara contrario il relatore CIMINO il quale si richiama al decreto delegato n. 616 del 1977 che affida allo Stato l'emanazione di norme-quadro. Seguono brevi interventi dei senatori BORRONI e MORA e quindi l'emendamento viene respinto.

Approvato poi l'emendamento 1.27, si passa all'esame dell'emendamento 1.28, illustrato dal relatore CIMINO, il quale in materia di acque irrigue richiama la normativa sugli interventi nel Mezzogiorno. Prendono la parola il senatore STEFANINI, ad avviso del quale la questione in oggetto non è affrontata nella legge sul Mezzogiorno, e il ministro DIANA, che conferma il trasferimento della materia alle competenze del ministero dell'agricoltura e delle foreste, richiamando l'esempio dell'acquedotto pugliese.

Segue un intervento della senatrice ROCCHI, per precisazioni sugli aspetti di veterinaria pubblica; del senatore STEFANINI, che si richiama al previsto Comitato di coordinamento e del ministro DIANA, che ritiene inutile - nella disposizione in esame - fare riferimento alla materia zoosanitaria.

Quindi l'emendamento 1.28, riformulato dal relatore CIMINO secondo il suggerimento del presidente MICOLINI (sono sopresse le parole «determinazione dei criteri e delle norme per»), è approvato.

La Commissione passa ad approvare l'emendamento 1.13 ed a respingere l'emendamento 1.15; l'emendamento 1.17 è ritirato.

L'emendamento 1.41 - dopo un intervento del presidente MICOLINI, che ritiene inopportuno trattare in questa sede la materia indicata, e del presentatore senatore COPPI, che invita a considerare la proposta come una dichiarazione di intenti - viene ritirato.

Respinto poi l'emendamento 1.18, si passa all'emendamento 1.14 su cui il relatore CIMINO si dichiara contrario.

Il senatore STEFANINI fa rilevare come il ministero non disponga di uffici che possano eseguire i controlli di qualità in tutto il territorio.

Il ministro DIANA osserva che sul mercato nazionale, proprio perchè divenuto ormai di dimensione comunitaria, esercita il controllo l'ICE. Ciò risponde ad una esigenza di uniformità degli stessi controlli, per i quali è chiamato a rispondere lo Stato.

Il senatore STEFANINI chiarisce che, una volta fissati i parametri nazionali di qualità da applicare in tutto il territorio per i vari prodotti, saranno le varie strutture regionali ad applicarle in modo uniforme.

Seguono interventi del presidente MICOLINI, che fa rilevare l'interesse contrastante delle Regioni; del senatore LOBIANCO, che richiama l'attenzione sulla necessità di uniformi regole generali di controllo sulla qualità e del senatore STEFANINI che - dettosi d'accordo col ministro DIANA sulla necessità di parametri nazionali - ribadisce che si tratta di considerare le concrete possibilità di effettuare i controlli in questione in tutto il territorio; controlli che non potranno non essere di conformità a parametri prefissati a livello nazionale.

La Commissione infine respinge l'emendamento 1.14.

Il presidente MICOLINI avverte che, data la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, l'esame riprenderà nella prevista seduta pomeridiana e, se necessario, anche in una eventuale seduta notturna.

La seduta termina alle ore 10,15.

77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MICOLINI

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del testo della Sottocommissione, rinviato nella seduta antimeridiana.

All'articolo 1, comma 3, la Commissione approva l'emendamento 1.4 con un subemendamento del relatore CIMINO (le parole «del commercio e dell'industria alimentare» sono sostituite con le parole «dell'industria agroalimentare»).

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.16 e 1.43 (quest'ultimo, fatto proprio dal presidente MICOLINI, con un subemendamento da questi presentato, soppressivo delle parole «in senso lato»).

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 1.19, la Commissione approva l'emendamento 1.37.

Segue un intervento del senatore STEFANINI sul problema delle funzioni da esercitare di intesa con le Regioni (affrontato con gli emendamenti 1.22 e 1.23).

Respinto l'emendamento 1.20, la Commissione approva l'emendamento 1.29, illustrato dal presentatore relatore CIMINO e l'emendamento 1.30.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.2, si passa all'esame dell'emendamento 1.21, sul quale interviene, per chiarimenti, il senatore STEFANINI.

Accantonato quindi l'emendamento 1.21, si passa all'esame dell'emendamento 1.22 sul quale intervengono il senatore BORRONI (rileva che l'istituzione del Comitato prevista nell'emendamento è conforme al parere della Commissione affari costituzionali), il relatore CIMINO (il suo emendamento 1.32 è altrettanto conforme al citato parere e prospetta l'opportunità di inserire la prima parte dell'emendamento 1.32 all'inizio dell'emendamento 1.22), il senatore STEFANINI (sottolinea la diversità dei due emendamenti) ed il rappresentante del Governo che concorda sulla proposta del relatore.

Seguono ulteriori ripetuti interventi, per chiarimenti, del RELATORE e dei senatori STEFANINI e MORA e quindi, dopo l'intervento del senatore ICARDI (ribadisce l'istanza delle Regioni di concorrere a definire la politica nazionale in sede comunitaria), la Commissione approva l'emendamento 1.22 con un subemendamento del relatore che premette, all'inizio dell'emendamento 1.22, la prima parte (modificata) dell'emendamento 1.32.

Successivamente il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.3 ed assorbito, dall'emendamento 1.22 testè approvato, l'emendamento 1.23.

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.33 e 1.34 e dichiarati decaduti gli emendamenti 1.24 e 1.5.

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.21: intervengono il rappresentante del Governo (ad avviso del quale l'emendamento in

questione e lo stesso emendamento 1.42 sono contraddittori con quanto finora approvato) ed il senatore STEFANINI (ribadisce l'impossibilità di escludere le Regioni dalle funzioni attribuite al Ministero e si dice perplesso sui rapporti Ministero - Consorzio di bonifica). L'emendamento 1.21 viene quindi respinto.

Si passa all'emendamento 1.42, sul quale il presidente MICOLINI sarebbe favorevole ove si modificasse da 90 a 180 giorni il termine previsto per l'indicazione delle funzioni che possono essere attribuite alle Regioni, sentite quest'ultime.

Il senatore STEFANINI ribadisce l'importanza dell'emendamento, mentre il relatore CIMINO si dice perplesso sulla possibilità di trasferire funzioni alle Regioni. Il rappresentante del Governo fa rilevare che con l'emendamento 1.7 già approvato si afferma che sono di competenza delle Regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle attribuite dalla nuova legge al Ministero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta notturna alle ore 21 per il seguito dell'esame dei disegni di legge sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La seduta termina alle ore 16,45.

78ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
MICOLINI*

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dell'articolo 1 del testo della Sottocommissione, rinviato nella seduta pomeridiana.

Sull'emendamento 1.42 interviene il relatore CIMINO che suggerisce al senatore Borroni di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che «entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro, sentito il Comitato di cui al comma 6 dell'articolo 1, provvederà ad indicare le funzioni che possono essere attribuite alle Regioni, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a) e b)». L'emendamento, riformulato dal senatore BORRONI come suggerito dal relatore, viene quindi approvato.

Segue l'approvazione dell'emendamento 1.31 e quindi si passa all'emendamento 1.35 su cui intervengono il senatore STEFANINI (che si dice perplesso sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie, trattandosi di rapporti istituzionali, e dichiara comunque di astenersi), il presidente MICOLINI (che fa riferimento ai vincoli di spesa per rispetto della programmazione) e il ministro DIANA, il quale fa rilevare che l'emendamento tende a tranquillizzare le Regioni che hanno chiesto proprio un ridimensionamento delle risorse dello Stato; risorse che con l'emendamento trovano un limite massimo del 20 per cento.

Il RELATORE fa quindi presente la disponibilità ad un eventuale ritiro dell'emendamento.

Il senatore STEFANINI ribadisce l'astensione del Gruppo del Pds e l'emendamento viene quindi approvato.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.36 nonchè l'emendamento proposto dal Relatore al comma 4, sempre dell'articolo 1, inteso a: aggiungere dopo le parole «trasferite al Ministero» le parole «nei limiti di cui al comma 3»; dopo la parola «acquacoltura» sostituire la virgola col punto e virgola; sopprimere la parola «nonchè».

L'articolo 1 è quindi approvato nel complesso con le predette modifiche.

Si passa all'articolo 2 che viene approvato dalla Commissione nel nuovo testo proposto con l'emendamento 2.3 e con il subemendamento 2.1. Viene dichiarato decaduto l'emendamento 2.2.

Sull'emendamento 2.0.1 (introduttivo dell'articolo 2-bis) intervengono brevemente il presidente MICOLINI, il RELATORE ed il senatore STEFANINI che dichiara la propria contrarietà. Dopo che il Ministro

Diana ha sottolineato l'importanza di valutare anche politicamente la questione affrontata, l'emendamento è accolto.

Si passa all'articolo 3. Il Relatore illustra un emendamento inteso a sostituire al comma 1 il testo della lettera a) con il seguente: «a) definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero, nella misura massima del 70 per cento dei posti di organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rapporto alle nuove funzioni ed alle esigenze di riqualificazione del personale, fermi restando comunque le limitazioni ed i divieti di assunzione nella pubblica amministrazione previsti da leggi o regolamenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono interventi del senatore BORRONI, che ritiene, preferibile la soluzione proposta con l'emendamento 3.3, e del ministro DIANA, il quale sottolinea l'esigenza di fissare una percentuale per tranquillizzare l'opinione pubblica. Prendono ripetutamente la parola i senatori STEFANINI, LOBIANCO e ICARDI sulla questione degli organici di personale degli assessorati regionali e quindi è approvato l'emendamento del relatore, restando precluso l'emendamento 3.3.

Accolti quindi gli emendamenti 3.4 e 3.23 di identico contenuto, la Commissione approva l'emendamento 3.5 riformulato dal senatore Borroni su suggerimento del relatore Cimino (nel senso di aggiungere al comma 1, lettera c, le parole: «prevedendo anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle Regioni) e - dopo che è stato ritirato l'emendamento 3.34 presentato dal senatore Coppi e fatto proprio dal senatore Rabino - respinge l'emendamento 3.6 su cui ha motivato la propria contrarietà il relatore Cimino.

Respinti gli emendamenti 3.7 e 3.30, viene ritirato l'emendamento 3.9 e sono accantonati gli emendamenti 3.10 e 3.24.

Successivamente, ritirato l'emendamento 3.11, è approvato l'emendamento 3.25 sul quale è intervenuto, in senso contrario, il senatore LOBIANCO che si è detto perplesso sulla sorte dei vari comitati consultivi previsti da leggi, come quella sugli accordi interprofessionali.

La Commissione poi, respinto l'emendamento 3.18, su cui sono intervenuti i senatori ICARDI e STEFANINI, passa ad approvare gli emendamenti 3.27, 3.28 e 3.29 nonché l'emendamento 3.1 fatto proprio dal senatore RAPISARDA, sul quale si è detto favorevole il rappresentante del Governo. Approva poi l'emendamento 3.8 (favorevole il relatore) e respinge gli emendamenti 3.12 e 3.13. È approvato l'emendamento 3.14 riformulato dal senatore BORRONI nel senso di aggiungere al comma 2, lettera c), dopo «n. 306» le parole «nonchè l'INEA».

Dopo che è stato respinto l'emendamento 3.15, il senatore RABINO ritira, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 3.22. Segue l'approvazione degli emendamenti 3.16 e 3.17. Sull'emendamento 3.33 intervengono il relatore CIMINO, che si dichiara contrario, ed il senatore STEFANINI, che sottolinea l'importanza dell'intesa con le Regioni.

Il senatore BORRONI rileva la connessione con l'emendamento 3.32, mentre il senatore ICARDI prospetta l'opportunità di prevedere l'intesa col Comitato permanente e di parlare di proposte di riforma.

Il presidente MICOLINI propone che all'inizio del comma 3, dopo le parole «della presente legge il Ministero» vengano aggiunte le parole «sentito il Comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 1».

Segue una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore STEFANINI e quindi l'emendamento del presidente Micolini è approvato, assorbendo l'emendamento 3.33.

Successivamente viene respinto l'emendamento 3.32 ed è dichiarato decaduto l'emendamento 3.2.

Viene poi ritirato l'emendamento 3.19 e si passa all'illustrazione, da parte del senatore STEFANINI, dell'emendamento 3.20. Al riguardo il senatore LOBIANCO chiede se l'ipotesi di regionalizzazione dell'AIMA non contrasti con la normativa comunitaria che chiede un organismo nazionale unitario. Il ministro DIANA dichiara di non avere dubbi sulla necessità di avere un organismo unitario, rilevando che è forse possibile creare sportelli regionali. Segue un breve intervento del senatore ZANGARA sulla possibilità di includere la questione dell'AIMA nella relazione da presentare al Parlamento, e quindi l'emendamento viene ritirato.

Su invito del relatore, il senatore STEFANINI ritira poi l'emendamento 3.21. Quindi l'emendamento 3.35, fatto proprio dal senatore RABINO, viene approvato con un subemendamento del relatore CIMINO che sopprime le parole da «anche in» fino a «della Comunità».

Dopo interventi del senatore BORRONI, per chiarimenti, e del senatore STEFANINI, che si dichiara contrario, è approvato l'emendamento 3.26.

Respinto l'emendamento 3.31, dopo interventi del RELATORE e del ministro DIANA, dettisi contrari, si passa all'approvazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

Sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.1 e 4.1.

All'articolo 4, dopo un intervento del senatore ICARDI che prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per meglio approfondire le questioni di merito, la Commissione approva gli emendamenti 4.2 (su cui si è astenuto il senatore Mora) e 4.3. L'articolo 4 è poi approvato nel suo complesso.

Si passa all'articolo 5 con l'approvazione degli emendamenti 5.2 e 5.1. Ritirato l'emendamento 5.3, l'articolo 5 è approvato nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 6: è ritirato l'emendamento 6.5 e si passa all'esame dell'emendamento 6.3, soppressivo del comma 4 (che modifica il comma 5 della legge 610 del 1982, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA). Intervengono il senatore STEFANINI, che si dice favorevole ad immettere i rappresentanti delle Regioni nel Consiglio di amministrazione dell'AIMA, senza però ulteriormente modificare l'assetto di tale organo, dovendo ciò avvenire in sede di riforma dell'azienda stessa; il ministro DIANA, il quale osserva che il comma 4 predisposto dalla Sottocommissione viene incontro alle esigenze esplicitamente manifestate dalle Regioni che attualmente hanno un solo rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Seguono ripetuti brevi interventi dei senatori BORRONI e STEFANINI, nonché del relatore CIMINO e del ministro DIANA e quindi l'emendamento 6.3 viene respinto.

Si passa poi all'approvazione dell'emendamento 6.6; viene ritirato l'emendamento 6.2 ed è dichiarato decaduto l'emendamento 6.1.

Si approva infine l'articolo 6 nel suo complesso.

Si passa all'articolo 7, con l'approvazione degli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9. Viene ritirato l'emendamento 7.10 dal senatore RABINO e quindi l'articolo 7 è approvato nel suo complesso.

Dichiarato decaduto l'emendamento 8.1 si riprende l'esame degli emendamenti 3.10 e 3.24.

Il relatore CIMINO illustra il seguente nuovo testo dell'emendamento 3.24: «All'articolo 3, comma 2, lett. a) sopprimere, dopo le parole "le competenze sono aggregate in", la parola "sei"; inoltre, sopprimere, dopo le parole "partizioni primarie", quelle "denominate Dipartimenti", ed inserirvi il seguente periodo: "di numero non superiore a cinque, anche tenuto conto dell'acquisizione di competenze in materia di agroindustria e pesca"; inoltre, sopprimere il seguente periodo: "di cui uno subentra di diritto in tutte le funzioni della Direzione generale per l'economia montana e le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunque previste dalla legislazione vigente"; inoltre, sopprimere, dopo le parole "cui sono preposti dirigenti generali di livello C", il seguente periodo: "di cui uno preposto alle attività di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, già propria del Direttore generale per l'economia montana e le foreste del ministero dell'agricoltura e delle foreste"; inoltre, sopprimere, dopo le parole "ai quali preporre, tenuto conto della relativa importanza, dirigenti generali o dirigenti", il periodo compreso tra le parole "Le funzioni di regolazione e controllo" e quelle "sono attribuite ad un apposito ufficio", nonché il periodo compreso tra le parole "le funzioni di tutela delle indicazioni" e quelle "sono attribuite ad un apposito servizio nazionale"; inoltre, sopprimere, la parola "residue" compresa

tra quelle "Le funzioni" e "attinenti agli affari generali"; inoltre, sostituire le parole "nonchè quelle relative ai servizi dell'informazione e stampa, cui" con "nonchè quelle relative al servizio dell'informazione e della stampa, al quale"; inoltre, inserire, dopo le parole "al personale risultante in eccedenza", quelle "rispetto alla tabella allegata alla presente legge».

La Commissione - respinto l'emendamento 3.10 - approva l'emendamento 3.24 nel suddetto nuovo testo del relatore. Approva quindi l'articolo 3 nel suo complesso.

Il ministro DIANA dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione sottolinea come la nuova normativa possa essere considerata soddisfacente per le Regioni ed auspica che si avvii un nuovo periodo di minore conflittualità nell'interesse dell'agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 15,30 di martedì 6 e di mercoledì 7 luglio in sede referente per il seguito e la conclusione dell'esame dei disegni di legge sulla riforma del ministero dell'agricoltura e delle foreste (n. 408, n. 867, n. 1028, n. 1088 e n. 1261) ed in sede redigente per la discussione congiunta dei disegni di legge sul credito agrario (n. 219, n. 413 e n. 1014).

La seduta termina alle ore 23,55.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

138ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il sottosegretario DE CINQUE esprime l'assenso del Governo su un provvedimento che, consentendo l'adempimento di impegni internazionali, rimuoverà anche alcune difficoltà incontrate dai produttori italiani sui mercati internazionali. Dopo essersi pronunciato a favore della proposta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, già avanzata dal relatore, si riserva di esprimersi sugli emendamenti già presentati nel prosieguo dell'esame, assicurando altresì al relatore il contributo del Governo per predisporre ulteriori modifiche idonee a superare il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Saporito ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861)

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il relatore FERRARI Karl rileva che dal dibattito è emersa una posizione contraria al disegno di legge in titolo, dalla quale probabil-

mente scaturiranno proposte emendative. Nel frattempo sarebbe opportuno acquisire l'opinione del Governo.

Dopo aver osservato che in alcuni rilievi espressi nella seduta di ieri si potrebbe ravvisare una tendenza a ostacolare l'adeguamento degli ordinamenti professionali alla normativa comunitaria, propone di ascoltare il Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali al fine di acquisire l'opinione della categoria.

Dopo che la senatrice TADDEI ha sottolineato l'importanza, per il dibattito in corso, di acquisire il parere della 7ª Commissione permanente, il senatore ROVEDA osserva che con la riforma della scuola secondaria superiore si avrà probabilmente una modifica sostanziale del percorso formativo dei periti professionali: già la legge n. 17 del 1990, peraltro, aveva previsto la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione attraverso canali differenziati, compresa la frequenza di una apposita scuola superiore diretta a fini speciali, di durata biennale. Mentre il prolungamento del periodo di studio è da considerare con favore, suscita perplessità la tendenza a confondere la figura professionale esistente con una nuova, in possesso di un diploma universitario di primo livello e, pertanto, di nozioni scientifiche e professionali presumibilmente superiori a quelle dei periti. Propone di acquisire, su questi temi, anche il parere del Governo.

Il senatore TURINI richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare uno stretto coordinamento tra la disciplina dell'ordinamento professionale dei periti industriali e l'evoluzione dei percorsi formativi, per garantire il già elevato livello professionale della categoria, della quale sarebbe comunque opportuno mutare la denominazione, introducendo la figura dell'ingegnere diplomato, differenziata non gerarchicamente ma funzionalmente dall'ingegnere responsabile del progetto.

Il sottosegretario DE CINQUE condivide l'attenzione rivolta ai profili di qualificazione dei corsi di studio, da inquadrare, peraltro, nella disciplina comunitaria della scolarizzazione finalizzata alla formazione professionale. Su tale materia sarebbe opportuno pervenire a una normativa quadro per definire i principi comuni alle diverse professioni, al fine di assicurare la piena integrazione dei quadri tecnici italiani nel processo di unificazione dei mercati europei. Oltre alle audizioni proposte, sarebbe a suo avviso utile ascoltare anche il dirigente dell'ufficio del Ministero di grazia e giustizia competente in materia di ordinamento delle libere professioni.

Nel convenire con le proposte di audizione avanzate, il relatore FERRARI Karl propone la costituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, infine, conviene sull'opportunità di procedere alle audizioni richieste nel corso del dibattito, avvertendo che, per la costituzione del comitato ristretto, i gruppi politici faranno pervenire nei prossimi giorni le designazioni dei componenti all'ufficio di segreteria della Commissione.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

Carpenedo: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

Franchi ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

Scheda e Marniga: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 9ª: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice BONIVER illustra uno schema di parere favorevole: per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 1169, sarebbe opportuno mettere in rilievo la contrarietà, già espressa nel dibattito, al Comitato nazionale della montagna previsto all'articolo 3, pleorico nella composizione e scarsamente funzionale nonchè l'esiguità degli stanziamenti, palesemente in contrasto con gli ambiziosi propositi di un disegno di legge che propone interventi su circa il 20 per cento del territorio nazionale.

La Commissione unanime, quindi, conferisce alla senatrice BONIVER il mandato di redigere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni esposte, sui disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

139ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Salvato ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520)

Calvi ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528)

Taddei ed altri: Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269)

(Esame congiunto e rinvio; costituzione di un comitato ristretto)

Introduce l'esame congiunto il relatore BALDINI il quale ricorda che, fin dal 1975, le Comunità europee hanno sancito il diritto dei consumatori alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione, all'educazione e alla loro rappresentanza.

I due disegni di legge nn. 520 e 528 riproducono entrambi la disciplina già approvata dalla 10ª Commissione permanente del Senato nella scorsa legislatura, in un testo risultante dall'unificazione di diverse iniziative parlamentari. Essi prevedono l'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, precisandone i compiti, riconoscendone la legittimazione processuale e attribuendo specifici compiti alle regioni.

Il relatore Baldini, quindi, dopo essersi soffermato sugli articoli del disegno di legge presentato dal Gruppo del PDS, prospetta l'opportunità di ascoltare le organizzazioni di categoria interessate e di costituire un comitato ristretto.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURINI pone interrogativi circa il reale significato di alcune funzioni attribuite alla rappresentanza dei consumatori.

La senatrice BONIVER propone che, nel testo unificato sul quale lavorerà il comitato ristretto, sia inserita una disposizione recante l'esplicito divieto di sperimentazioni su cavie animali.

Il presidente GIANOTTI propone che le audizioni proposte dal relatore abbiano luogo dopo che il comitato ristretto abbia predisposto un testo unificato; sottolinea infine la necessità che la normativa italiana in materia di consumatori si adegui alla disciplina comunitaria.

Il relatore BALDINI fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Turini, ribadendo l'importanza della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti a tutela dei loro interessi.

La Commissione unanime, infine, decide di effettuare le richieste audizioni e di istituire un comitato ristretto per esaminare le diverse proposte legislative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

99ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

COVATTA

La seduta inizia alle ore 9,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati, sospeso nella seduta del 30 giugno 1993.

Il presidente COVATTA fa presente che essendo stato accolto nella seduta di ieri l'emendamento 4.27, risultano preclusi tutti gli emendamenti successivi da 4.28 a 4.34 e da 4.38 a 4.43 nonchè l'emendamento 4.45.

Il senatore ROMEO ritira quindi gli emendamenti 4.35, 4.36 e 4.37.

Il senatore MERIGGI ritira l'emendamento 4.46.

Posto ai voti, risulta quindi accolto l'emendamento 4.44, mentre viene dichiarato decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento 4.54.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati riguardanti l'articolo 6.

Dopo una breve discussione nella quale intervengono il sottosegretario AZZOLINI, la senatrice PELLEGGI, il senatore SMURAGLIA e il senatore MERIGGI, viene approvato l'emendamento 6.40.

Il Presidente dichiara pertanto preclusi gli emendamenti da 6.41 a 6.44.

Viene quindi posto ai voti il sub-emendamento 6.47/1, presentato dal sottosegretario Azzolini, il cui testo è il seguente: «Alla fine dell'emendamento 6.47 aggiungere il seguente periodo: 'Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio.»

Il sub-emendamento risulta approvato come l'emendamento 6.47 nel testo emendato, con il dichiarato voto contrario del senatore Magliocchetti.

Il Presidente giudica quindi preclusi gli emendamenti 6.45, 6.46 e 6.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 6.50 e 6.52, riguardanti l'aumento dell'indennità di disoccupazione.

Sul punto interviene per primo il sottosegretario AZZOLINI che fa presente come la materia faccia parte della trattativa sul costo del lavoro. Riterrebbe quindi opportuno un ritiro degli emendamenti in questione per non pregiudicare lo svolgimento della trattativa stessa.

La senatrice PELLEGATTI polemizza sull'atteggiamento altalenante del Governo che, pur non dichiarandosi contrario nel merito alla proposta in questione, mantiene poi un atteggiamento che non permette di arrivare ad una soluzione.

Il senatore COVIELLO sottolinea che il Governo ha preso un impegno, in sede di trattativa sul costo del lavoro, di emanare un decreto-legge anche su questo punto. Gli emendamenti in questione potrebbero pertanto essere ritirati per il momento ed eventualmente essere ripresentati in Aula per avere un impegno ufficiale del Governo.

Interviene quindi il senatore ROMEO che ritiene la questione non più rinviabile per l'esiguità dell'attuale indennità di disoccupazione. Ritiene comunque indispensabile un pronunciamento del Governo.

Il senatore STEFANELLI, sottolineando a sua volta la gravità del problema, ritiene che quello della mancanza di copertura finanziaria sia un pretesto politico. Si pronuncia quindi a favore della votazione immediata degli emendamenti 6.50 e 6.52.

Dello stesso avviso si dichiarano i senatori SMURAGLIA e MERIGGI, pur consapevoli del parere contrario della 5ª Commissione.

Il senatore MANFROI si dichiara favorevole ad aumentare l'indennità di disoccupazione purchè ciò non costituisca un aggravamento del costo del lavoro a carico degli imprenditori.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, ricordando i gravi profili della situazione occupazionale, si dichiara favorevole ai due emendamenti in questione, al pari del senatore MOLINARI che sottolinea come l'approvazione di questa norma potrebbe rappresentare un segnale positivo per il mondo del lavoro.

Il relatore CARRARA ritiene a sua volta necessario rendere più efficace l'emendamento e chiede a tal fine la disponibilità del Governo.

Interviene quindi il sottosegretario AZZOLINI che ribadisce come non vi sia alcuna preclusione da parte del Governo, in via di principio, ad un aumento dell'indennità di disoccupazione. Tuttavia non ritiene opportuno intervenire sulla materia contemporaneamente allo svolgersi della trattativa sul costo del lavoro. Non esclude dunque che, prima dell'esame del provvedimento in Assemblea, si possano trovare le necessarie coperture finanziarie.

Il presidente COVATTA, riassumendo i termini della questione, suggerisce la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo sul tema.

La senatrice PELLEGATTI insiste per la votazione degli emendamenti.

Il senatore COVIELLO, aderendo al suggerimento del Presidente, chiede di rinviare alla seduta del pomeriggio la votazione sugli emendamenti.

Posta ai voti, la proposta del senatore Coviello risulta approvata.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati presentati all'articolo 7.

Sull'emendamento 7.6 del senatore Romeo si apre un breve dibattito tra il senatore ROMEO stesso e il sottosegretario AZZOLINI circa la formulazione dell'emendamento che sarebbe, secondo il sottosegretario, più restrittiva della formulazione del Governo. Il senatore ROMEO, ritira quindi l'emendamento.

Vengono ritirati dai presentatori anche gli emendamenti 7.8 e 7.9.

La Commissione decide poi di rinviare alla seduta pomeridiana l'esame degli emendamenti riguardanti la materia del collocamento

obbligatorio, rispetto alla quale il Governo preannuncia la presentazione di un emendamento.

Si passa pertanto agli emendamenti 9.7 e 9.9 che, posti ai voti, risultano accolti (con la soppressione, operata dal presentatore, all'emendamento 9.7, del riferimento all'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67).

Il Presidente invita il senatore Innocenti ad illustrare il sub-emendamento 9.0.3/1.

Il senatore INNOCENTI illustra il sub-emendamento, volto ad una più congrua interpretazione del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987.

Sul sub-emendamento si apre un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice PELLEGGI e il presidente COVATTA e, in seguito al quale, il senatore Innocenti ritira il subemendamento.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4 risultano approvati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 9.0.5 e seguenti, riguardanti i lavoratori extracomunitari.

Il sottosegretario AZZOLINI riferisce la volontà del Governo di trattare la questione in sede di esame del decreto-legge n. 200 del 1993, assegnato proprio alla Commissione Lavoro del Senato.

Di avviso contrario si dichiara il senatore SMURAGLIA che fa presente come il citato decreto nulla preveda in materia di sanatoria.

A tali dichiarazioni aderisce il senatore MERIGGI, mentre il senatore MANFROI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati sul tema, volti a suo avviso ad aggravare la già difficile situazione attuale.

Il senatore MOLINARI, dichiarandosi favorevole all'emendamento 9.0.5, sottolinea che esso rappresenta la logica premessa del decreto-legge n. 200 del 1993.

Il senatore STEFANELLI, soffermandosi sulla necessità di regolare in modo congruo una materia tanto delicata ed esplosiva anche in relazione ai problemi di ordine pubblico che essa può provocare, ritiene opportuno discutere la questione durante l'esame del decreto-legge n. 200.

Prende quindi la parola il senatore ROMEO che propone di risolvere prima il problema della sanatoria dei cittadini extracomunitari attualmente presenti nel Paese senza permesso di soggiorno e poi di disciplinare più compiutamente la materia in occasione dell'esame del decreto-legge n. 200.

Il senatore INNOCENTI interviene per riaffermare la validità delle norme contenute nell'emendamento 9.0.5, ritenendo quindi necessario introdurre tutta la materia nel decreto-legge in discussione.

Prende quindi la parola il senatore COVIELLO, presentatore insieme al senatore Romeo di un sub-emendamento all'emendamento 9.0.5, volto a sopprimere i primi 3 commi dell'emendamento in questione (9.0.5/1), affermando di ritenere opportuno prendere in considerazione l'atteggiamento contrario del Governo del quale è necessaria la collaborazione per la fase attuativa delle norme in questione.

Il senatore COVATTA fa rilevare come il decreto-legge n. 200 sia già in vigore. Ritieni in ogni caso la proposta del senatore Coviello una mediazione accettabile.

Interviene quindi il senatore SMURAGLIA che propone il sub-emendamento 9.0.5/2, il cui testo è il seguente: «Al comma 5, secondo periodo, eliminare le parole: 'tenuti e le altre da: 'al versamentò a: 'non sonò.». L'emendamento è volto a far sì che i datori di lavoro, pur non essendo soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive, siano però tenuti a regolarizzare i versamenti per i contributi e i premi riguardanti le assicurazioni sociali.

Il senatore MANFROI si dichiara contrario ad ogni tipo di sanatoria e rileva le contraddizioni del PDS in questa materia, dato che tale Gruppo politico si è sempre dichiarato contrario ad ogni forma di sanatoria o condono.

La senatrice COLOMBO SVEVO si dichiara favorevole tanto al sub-emendamento presentato dal senatore Coviello quanto all'emendamento 9.0.5 e propone che, riguardo ai primi 3 commi dell'emendamento in questione, sia stilato un ordine del giorno. Si dichiara infine favorevole anche al sub-emendamento presentato dal senatore Smuraglia.

Il Presidente pone quindi ai voti il sub-emendamento 9.0.5/1 che risulta respinto, mentre risulta approvato il sub-emendamento 9.0.5/2 così come, successivamente, risulta accolto l'emendamento 9.0.5 nel testo modificato. Dichiara quindi assorbiti gli emendamenti 9.0.6 e 9.0.7.

Il senatore STEFANELLI illustra quindi un ordine del giorno in materia di lavoratori extracomunitari, il cui testo è il seguente:

«La Commissione lavoro del Senato

considerato che la presenza e il costante afflusso di cittadini extracomunitari immigrati nel nostro Paese è fonte di disagio sociale particolarmente acuto, non solo per i cittadini italiani, ma anche per gli stessi cittadini stranieri;

considerato che tale situazione di disagio è imputabile soprattutto al fatto che gli stranieri immigrati sono attirati, specialmente nel Mezzogiorno, nelle file della criminalità organizzata, che sfruttando la loro condizione di individui socialmente indifesi, alle prese con una precaria situazione giuridica e soprattutto privi di sostegno economico e alla ricerca disperata di fonti di sostentamento, li sottopone a vessazioni di ogni tipo, che nei confronti delle donne assumono forme particolarmente odiose e umilianti di sfruttamento;

considerato che le attività economiche cui sono avviati gli immigrati extracomunitari, sotto il controllo delle centrali del racket, sono, quando non decisamente illecite, comunque marginali e dirette a praticare un piccolo commercio, causa di disagio e grave disordine sociale nelle città italiane;

rilevato che la pratica delle vendite di prodotti frutto di contrabbando, che è una di tali attività in cui è maggiore l'impiego di manovalanza costituita da immigrati extracomunitari, rappresenta un grave pregiudizio per l'erario pubblico e un intollerabile danno per gli operatori economici autorizzati, la cui insofferenza si manifesta ormai in modo clamoroso e diretto contro questi immigrati;

giudicando necessario aumentare le risorse e l'energia con cui va fronteggiata l'immigrazione clandestina, che rappresenta ormai una costante fonte di alimentazione della criminalità;

invita il Governo

ad emanare con assoluta urgenza e priorità le opportune norme per tutelare il nostro Paese da questi fenomeni, inasprendo i metodi di controllo del flusso immigratorio e subordinando, comunque, il soggiorno al possesso di requisiti che garantiscano la capacità di autosostentamento nel nostro Paese del cittadino straniero.»

0/1249/2/11

STEFANELLI

Il rappresentante del cGoverno si rimette alle decisioni della Commissione, mentre il relatore esprime sull'ordine del giorno parere favorevole.

Sull'ordine del giorno annunciano il proprio voto contrario i senatori SMURAGLIA e MERIGGI, che avvertono in esso la presenza di uno spirito discriminatorio.

Il senatore INNOCENTI propone al senatore Stefanelli, prima di arrivare alla votazione, di rivedere in parte il testo dell'ordine del giorno. Il presentatore accetta.

La votazione dell'ordine del giorno è pertanto rinviata alla seduta pomeridiana.

Il Presidente dichiara decaduti, per assenza del presentatore, gli emendamenti 9.0.9, 9.0.10 e 9.0.11.

La senatrice PELLEGATTI, facendolo proprio, illustra l'emendamento 9.0.12.

Il sottosegretario AZZOLINI fa presente che la questione sta per essere risolta in via amministrativa. Dà quindi assicurazioni del suo impegno per il buon esito della vicenda cui l'emendamento vuol porre rimedio.

Sulla base di tali assicurazioni la senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento in questione che viene però fatto proprio dal senatore STEFANELLI il quale insiste per la votazione. Il relatore e il senatore Coviello, peraltro senza esito positivo, invitano nuovamente al ritiro dell'emendamento il senatore Stefanelli.

Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto.

Il presidente COVATTA ritira l'emendamento 9.0.13 e il senatore COVIELLO, facendolo proprio, ritira l'emendamento 9.0.14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

100ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario AZZOLINI presenta e illustra l'emendamento 8.0.7 del Governo, relativo al collocamento obbligatorio degli invalidi.

La senatrice PELLEGATTI illustra il sub-emendamento 8.0.7/1.

Il senatore INNOCENTI, dopo aver esaminato seppur superficialmente l'emendamento 8.0.7 del Governo, esprime critiche all'orientamento riduttivo del testo presentato dall'Esecutivo.

La senatrice DANIELE GALDI, dopo aver ricordato l'evoluzione del dibattito sul problema, si dichiara delusa per il contenuto dell'emendamento del Governo e fa presente la sua preferenza per il lavoro più approfondito del comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato.

Anche il senatore MERIGGI dichiara di preferire il lavoro del comitato ristretto e si dichiara contrario all'emendamento del Governo.

Il presidente COVATTA ribadisce le sue perplessità già precedentemente espresse sull'approvazione di un emendamento come quello del Governo. Ipotizza il ritiro di tutti gli emendamenti a condizione che il Governo si esprima a favore della sede legislativa per il testo elaborato dal comitato ristretto della Commissione.

Il sottosegretario AZZOLINI si dichiara personalmente favorevole alla concessione della sede legislativa, ma dichiara di voler sentire, prima di esprimersi definitivamente, il parere del Ministro Giugni e del Governo nella sua collegialità.

Vengono quindi ritirati dai presentatori tutti gli emendamenti relativi al collocamento obbligatorio.

Si torna quindi ad esaminare gli emendamenti 6.50 e 6.52, accantonati nella seduta antimeridiana e relativi all'indennità di disoccupazione, rispetto ai quali il Governo afferma di stare cercando una forma di copertura finanziaria in attesa anche della definizione della trattativa sul costo del lavoro.

Il presidente COVATTA presenta il seguente ordine del giorno:

«L'11ª Commissione del Senato

impegna il Governo

a provvedere ad un significativo aumento dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108. Tale incremento non può essere inferiore al 27,5 per cento per il 1994, al 35 per cento per il 1995 e al 40 per cento per il 1996».

0/1249/3/11

COVATTA

La senatrice PELLEGGATTI sottolinea che l'ordine del giorno non sostituisce gli emendamenti 6.50 e 6.52.

Il PRESIDENTE si dichiara comunque disponibile a variare il contenuto dell'ordine del giorno.

Il senatore SMURAGLIA afferma che, prima dell'ordine del giorno, devono essere votati gli articoli e comunque sull'ordine del giorno annuncia il suo voto contrario.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, in particolare per quanto attiene alla relazione fra la materia in esame e la trattativa sul costo del lavoro. A norma del Regolamento del Senato, ribadisce quindi che metterà in votazione prima l'ordine del giorno e poi gli emendamenti.

Il senatore ROMEO e il senatore COVIELLO si dichiarano a favore dell'ordine del giorno n. 0/1249/3/11. Il senatore Coviello auspica che si eviti comunque in Commissione un voto contrario sugli emendamenti 6.50 e 6.52.

Il senatore MERIGGI si dichiara contrario alla mediazione concretizzata nella presentazione dell'ordine del giorno 0/1249/3/11.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a presentare eventualmente in Assemblea un emendamento che si proponga di aumentare l'indennità di disoccupazione, trovando eventualmente un finanziamento anche all'interno della copertura globale del decreto in discussione.

Il senatore SMURAGLIA dichiara che si è di fronte ad un fatto grave per il quale il Gruppo PDS potrebbe abbandonare la seduta della Commissione se non fosse per il timore di veder decadere il decreto-legge. Dichiara comunque il voto contrario sull'ordine del giorno.

Il senatore MANFROI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sull'ordine del giorno, auspicando che la copertura finanziaria non sia comunque trovata attraverso un aggravio degli oneri contributivi per le imprese.

Il senatore MOLINARI dichiara di concordare con le affermazioni del senatore Smuraglia ed esprime il voto contrario della sua parte politica sull'ordine del giorno in votazione.

Il senatore STEFANELLI ribadisce il suo favore all'approvazione degli emendamenti 6.50 e 6.52.

Il senatore DE PAOLI si associa alle dichiarazioni del senatore Stefanelli, ma dichiara di comprendere anche le difficoltà del Governo. Annuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica sull'ordine del giorno auspicando che il Governo si esprima in tempi rapidi sull'esistenza della copertura finanziaria per l'aumento dell'indennità di disoccupazione.

Il senatore CONDARCURI, sostenendo di parlare in dissenso dalle posizioni espresse dal suo Gruppo, afferma comunque di respingere la

maggior parte dell'ordine del giorno, mentre afferma che bisognerebbe eventualmente anche togliere risorse alle imprese per finanziare l'aumento delle indennità di disoccupazione.

Il sottosegretario AZZOLINI si dichiara favorevole all'ordine del giorno del presidente Covatta, ma al contempo ricorda che tutti i paesi con un sistema economico-sociale simile a quello italiano sono in crisi per quanto riguarda la gestione dello stato sociale e quindi, nella fattispecie, occorre rendersi conto delle questioni di connessione da un punto di vista finanziario fra il problema dell'indennità di disoccupazione e la trattativa globale sul costo del lavoro.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per il contenuto del suo intervento e, richiamata la responsabilità primaria dell'Esecutivo nell'allocazione delle risorse finanziarie, sottolinea che il suo ordine del giorno si rivolge al Governo affinché risolva nel modo più adeguato un problema unanimemente sollevato dalla Commissione riguardo all'indennità di disoccupazione.

Il relatore CARRARA, dopo aver sottolineato fra l'altro che l'onere riguardante l'indennità di disoccupazione non può essere sostenuto con una compensazione all'interno degli stanziamenti previsti per il presente decreto, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 0/1249/3/11 risulta quindi approvato.

La senatrice PELLEGATTI, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica sugli emendamenti 6.50 e 6.52, afferma che il Governo oppone in Commissione la mancanza di copertura finanziaria per l'aumento dell'indennità di disoccupazione e, contemporaneamente, al tavolo di trattativa sul costo del lavoro, propone un aumento della stessa indennità fino al 40 per cento.

Il presidente COVATTA ricorda comunque che vi è stato anzitutto il parere contrario della Commissione bilancio sull'esistenza della copertura finanziaria per i due emendamenti in votazione.

Il senatore COVIELLO e il senatore ROMEO annunciano l'astensione dei loro rispettivi Gruppi politici nella votazione sugli emendamenti 6.50 e 6.52.

Il sottosegretario AZZOLINI, nel rispondere alla contestazione della senatrice Pellegatti, afferma che al tavolo della trattativa sul costo del lavoro vi è stata effettivamente anche la proposta da parte del Governo di un aumento dell'indennità di disoccupazione, ma che tale proposta è tuttora all'esame delle parti ed è necessariamente legata alla conclusione globale di tutta la trattativa la quale ha precisi limiti complessivi di compatibilità finanziaria. Invita quindi nuovamente al ritiro degli emendamenti 6.50 e 6.52 e, in caso contrario, si dichiara non favorevole alla loro approvazione.

Posti quindi congiuntamente ai voti (in quanto di identico contenuto), risultano respinti gli emendamenti 6.50 e 6.52.

Su proposta dei senatori ROMEO, PELELLA e MERIGGI, il senatore STEFANELLI ritira infine l'ordine del giorno 0/1249/2/11, da lui riformulato e la cui votazione era stata accantonata nel corso della seduta antimeridiana.

Prima di mettere in votazione il mandato al relatore, il PRESIDENTE pone ai voti alcune modifiche e disposizioni di coordinamento relative agli emendamenti approvati.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea favorevolmente alla conversione del decreto-legge in esame con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale
(R 048 0 00, C 11ª, 0002)

Il presidente COVATTA propone di svolgere una indagine conoscitiva sulla formazione professionale in Italia.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

Art. 4.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente:

“Per il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, al Prefetto è attribuito il potere di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, delle aziende municipalizzate nonché delle amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa aventi sede nella provincia. A tal fine il Prefetto, rilevati i prospetti di cui all'articolo 22, qualora dopo aver inoltrato richiesta di chiarimenti all'ufficio interessato, riscontri il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, acquisisce il parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 17 e dispone in via sostitutiva, con proprio decreto, l'assunzione obbligatoria”.

6-ter. All'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

“g) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, quinto comma, ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di assunzione obbligatoria ivi previsto”.

6-quater. All'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole “ad inviare” sono inserite le seguenti: “alla Corte dei conti ed,”;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“La Corte dei conti riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale, circa l'attuazione della presente legge esponendo per ciascuna amministrazione e per ciascuna categoria il numero dei posti in organico e non, i posti riservati agli aventi diritto, il numero dei posti ancora disponibili nonché quello dei posti che saranno presumibilmente da coprire, l'anno successivo, con invalidi civili od altri aventi diritto al collocamento obbligatorio”.

c) al secondo comma dopo le parole "di cui sopra" sono inserite le seguenti "al prefetto e".

6-*quinquies*. Gli elenchi degli iscritti alle liste speciali del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e i progetti relativi alle denunce delle aziende private di cui all'articolo 21 e degli enti pubblici di cui all'articolo 22 sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, al fine di rendere effettivo e concreto il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi li pubblicizzano mediante affissione nelle loro sedi, negli spazi aperti al pubblico e nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6-*sexies*. Per i pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio delle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie protette, disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ritardano od omettono di rispettare la legge predetta, si applicano le norme previste dal libro II, titolo II, Capo I, del codice penale».

4.17

MOLINARI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.28

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, TOSSI BRUTTI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazio-

ni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.29

STEFANELLI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, alla legge n. 261 del 1989, al decreto-legge 21 marzo 1988, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10.

11-bis. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dalla tabella F della legge finanziaria 1993, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988, per il 1993 e il 1994, mentre per il 1995 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.30

DUJANY

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.31

MOLINARI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.32

GUZZETTI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 marzo 1994 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del

decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.33

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7 comma 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.34

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a norma dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per il quale non si sia già provveduto con precedenti disposizioni di legge, viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730. Al medesimo personale sono estese le disposizioni di cui al comma 11».

4.35

ROMEO, CIMINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.36

ROMEO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è immesso in ruolo compensando eventuali posizioni soprannumerarie con una proporzionale riduzione di posti di altre qualifiche delle dotazioni organiche, onde evitare oneri finanziari aggiuntivi».

4.37

ROMEÒ

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.38

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già espletati ivi comprese quelle sospese per effetto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche la personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.40

STEFANELLI

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative ai concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.39

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA, TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.41

MOLINARI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.42

GUZZETTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni».

4.43

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati».

4.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3042 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.45

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.46

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: «Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo. All'uopo si aumentano, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, di una unità i contingenti previsti nei decreti in vigore»».

4.54

FERRARI Karl

Art. 6.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi dipendenti dalle società di cui alla legge 20 dicembre 1974, n. 684, sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 684 del 1974, nel limite comunque non superiore a 800 unità».

6.40

IL GOVERNO

Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa»; e dopo le parole: «non superiore a 2.000 unità», aggiungere le seguenti: «di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

6.41

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa».

6.42

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 15, sopprimere le parole: «nel limite comunque non superiore a 2.000 unità».

6.43PELELLA, MINUCCI Adalberto, PELLEGATTI,
DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «2000 unità» con le altre: «800 unità».

6.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche

equiparate alle medesime. I comandati e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

6.47

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

6.45

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

6.46

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.50

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.52

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Compagnie e gruppi portuali)

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 2000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 44 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1

DANIELE GALDI, PELELLA, PELLEGATTI, ROGNONI, NERLI, SMURAGLIA

Art. 7.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese artigiane appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero che occupino almeno 5 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio».

7.6

ROMEIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese anche artigiane che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superiori i ventiquattro mesi in un triennio. Ai fini dell'applicazione del presente comma conservano validità le domande presentate per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478».

7.8

MERIGGI CONDARCURI

Al comma 6, dopo le parole: «nelle imprese» inserire le seguenti: «anche artigiane»; aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del presente comma conservano validità le domande presentate per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478».

7.9

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Art. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Collocamento obbligatorio)

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

8.0.3

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Collocamento obbligatorio)

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

8.0.4

DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELA, SMURAGLIA, PELLEGGI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedure per il collocamento obbligatorio)

1. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro," sono inserite le

seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

2. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni".

8.0.5

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedure per il collocamento obbligatorio)

1. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro," sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

2. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni".

8.0.6

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELLEGGI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assunzioni obbligatorie)

1. La disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, si applica solo ai lavoratori invalidi.

2. Gli obblighi occupazionali dei datori di lavoro, stabiliti negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono modificati nel modo seguente:

a) i datori di lavoro pubblici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad assumere lavoratori invalidi appartenenti alle categorie protette per un'aliquota complessiva del 7 per cento del personale in servizio;

b) i datori di lavoro privati che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori invalidi appartenenti alle categorie protette nelle misure seguenti:

1) da 26 a 36 dipendenti: una unità;

2) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento del personale in servizio.

3. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina stabilita al comma 2, lettera b).

4. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è soppressa l'aliquota del 15 per cento attribuita agli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e la misura dell'aliquota attribuita agli invalidi civili è elevata dal 15 al 30 per cento.

5. I datori di lavoro pubblici assumono con le modalità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. I datori di lavoro privati possono assumere con richiesta nominativa l'80 per cento dei lavoratori di cui al comma 1. Il restante 20 per cento viene assunto con chiamata numerica secondo la qualifica richiesta.

7. I datori di lavoro privati possono richiedere nominativamente i lavoratori con un grado di invalidità superiore al 70 per cento, o se invalidi di guerra e per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla quarta categoria, anche se hanno già usufruito della quota di richieste nominative prevista dal precedente comma.

8. In caso di mancata richiesta da parte del datore di lavoro privato o di impossibilità di avviare lavoratori con qualifica richiesta, gli uffici provinciali del lavoro, sentito il datore di lavoro interessato, avviano lavoratori di qualsiasi qualifica secondo l'ordine di graduatoria.

9. Il lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione ovvero rifiuta il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai requisiti professionali posseduti, è cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio e non può esservi reinserito per il periodo di sei mesi.

10. I datori di lavoro possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni invalido assunto che abbia una invalidità superiore all'80 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.

11. I datori di lavoro di cui al comma 2, lettera b), hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto ai sensi del comma 1, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

12. L'aliquota d'obbligo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, può essere coperta nella misura di 2 punti percentuali con lavoratori riconosciuti invalidi nel corso del rapporto di

lavoro o con invalidi assunti con procedure diverse dal collocamento obbligatorio, ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 60 per cento o con minorazioni ascritte dalla prima alla quarta categoria.

13. Le richieste dei datori di lavoro privati, di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rimangono valide per 12 mesi.

14. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dal presente articolo.

15. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

d) i coniugi superstiti e, fino all'età di 35 anni, i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

e) i coniugi superstiti e, fino all'età di 35 anni, i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

f) i coniugi superstiti, i genitori e, fino all'età di 35 anni, i figli dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

g) i profughi cittadini italiani, per il periodo di 10 anni dalla data di riconoscimento della qualifica di profugo o dal raggiungimento della maggiore età.

16. I datori di lavoro, anche al di fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1983, n. 79, qualora si trovino in situazioni di grave difficoltà, per le quali l'ordinamento non prevede una diversa modalità di accertamento, possono chiedere la temporanea sospensione degli obblighi occupazionali stabiliti dalle norme in materia di assunzioni obbligatorie all'ufficio provinciale del lavoro, che decide sentita la Commissione provinciale del collocamento obbligatorio.

17. L'Ufficio provinciale del lavoro, ove lo ritenga necessario, può chiedere che l'Ispettorato del lavoro accerti la situazione dell'azienda.

18. La sospensione può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. Eventuali proroghe non possono comportare una sospensione di durata superiore a 24 mesi.

19. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

8.0.7

IL GOVERNO

All'emendamento 8.0.7, aggiungere infine i seguenti commi:

«1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non si applicano - in considerazione

del valore sociale e delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, le quote di riserva di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano al solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenti o ricoprano cariche elettive, ancorchè retribuite».

8.0.7/1

PELLEGATTI, ROMEO, COVIELLO, STEFANELLI,
MANFROI, MERIGGI, MOLINARI

Art. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento».

9.7

COVIELLO, POLENTA, DANIELE GALDI, MOSCHETTI, TANI, CARLOTTO, DOPPIO, INNOCENTI, ROMEO, CONDARCURI

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «1, 2, 3 e 3-bis».

9.9

COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, DOPPIO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Lavoratori stagionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

9.0.3

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
PELELLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Lavoratori stagionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

9.0.4

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno».

9.0.5

BARBIERI, CANNARIATO, CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, CONDARCURI, DANIELE GALDI, DE MATTEO, DOPPIO, GRANELLI, INNOCENTI, MOLINARI, MERIGGI, PICCOLI, POLENTA, ROMEO, SCIVOLETTO, SMURAGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere rilasciato ai cittadini stranieri non

comunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale, i quali ne avanzino motivata richiesta.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di nove mesi, dà diritto a precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale nell'anno successivo a quello del rilascio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro dipendente in presenza di offerta di lavoro a carattere permanente.

3. Per la determinazione dei permessi di soggiorno di cui al comma 1, da rilasciare nell'anno solare di riferimento, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri non comunitari, presenti sul territorio nazionale a qualunque titolo, per i quali il datore di lavoro presenti dichiarazione attestante la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che siano in grado di dimostrare mediante autocertificazione di avere svolto o di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici della Polizia di Stato, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

5. I cittadini stranieri non comunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 1 e 4 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non hanno effetto i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».

9.0.6

PELEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale, i quali ne avanzino motivata richiesta.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di nove mesi, dà diritto a precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale nell'anno successivo a quello del rilascio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro dipendente in presenza di offerta di lavoro a carattere permanente.

3. Per la determinazione dei permessi di soggiorno di cui al comma 1, da rilasciare nell'anno solare di riferimento, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri non comunitari, presenti sul territorio nazionale a qualunque titolo, per i quali il datore di lavoro presenti dichiarazione attestante la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che siano in grado di dimostrare mediante autocertificazione di avere svolto o di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici della Polizia di Stato, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

5. I cittadini stranieri non comunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 1 e 4 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non hanno effetto i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».

9.0.7

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Collocamento obbligatorio)

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Per ogni lavoratore assunto ai sensi del comma 1, alle aziende private ivi previste è concessa la chiamata nominativa di un lavoratore invalido inserito negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

4. I datori di lavoro sono tenuti a inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

5. Le regioni definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili. Le regioni definiscono altresì, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità di raccordo tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro.

6. L'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono ad ottemperare a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati ogni 5 anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale".

7. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

9.0.8

DANIELE GALDI, GUERZONI, MERIGGI, INNOCENTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le parole: "30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993"».

9.0.9

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: "diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica" sono aggiunte le seguenti: "e dalle imprese elettriche degli enti locali"».

9.0.10

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Istituzione nelle province autonome di Trento e di Bolzano
di uffici operanti in ambito regionale)*

1. Gli uffici, le strutture amministrative e tecniche ed altri servizi comunque denominati, compresi quelli giudiziari, finanziari, militari dello Stato, di enti di diritto pubblico e di aziende e società private che gestiscono servizi di pubblico interesse, operanti nell'ambito regionale, vengono conservati o istituiti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano con competenza nel rispettivo territorio provinciale».

9.0.11

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Recupero di contributi previdenziali e assistenziali)

1. Il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi mediante ordinanze o decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in conseguenza di eventi calamitosi, deve avvenire senza l'applicazione di interessi o altre penalità. Di conseguenza all'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 marzo 1993, recante disposizioni concernenti il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, sono soppresse le parole «con la corresponsione degli interessi».

9.0.12

SCIVOLETTO, LAURIA, FERRARA Vito, GRECO,
CIMINO, MAISANO GRASSI, GUZZETTI,
CROCETTA, RUSSO Michelangelo, MOL-
TISANTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'ENI Spa)

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori delle imprese appartenenti all'ENI stesso, i quali siano accertati complessivamente in eccedenza nel corso della procedura di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 223, tenuto conto dei trasferimenti dei lavoratori da una azienda all'altra del medesimo gruppo al fine di ridurre l'eccedenza stessa. A tal fine, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 223, viene inviata anche alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione a prescindere dall'ambito territoriale in cui sono ubicate le unità produttive interessate.

3. L'obbligo del pagamento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, resta in capo alle imprese che hanno dato inizio alla procedura.

4. Relativamente ai lavoratori trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano i benefici previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 4, e dall'articolo 25, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Fino al 31 dicembre 1994 l'ENI Spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti anticipati di anzianità sulla base delle eccedenze accertate nel gruppo in base ad esigenze tecnico-produttive, tenuto conto di quanto realizzato per effetto del comma 1. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui al comma 5, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

7. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza, dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 6 ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

8. L'ENI Spa, sulla base del programma di cui al comma 5 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDIAI). Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDIAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda stessa.

9. L'ENI Spa e le imprese interessate corrispondono, per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 8, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i Fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata al mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDIAI in un'unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'ENI Spa)

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori delle imprese appartenenti all'ENI stesso, i quali siano accertati complessivamente in eccedenza nel corso della procedura di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 223, tenuto conto dei trasferimenti dei lavoratori da una azienda all'altra del medesimo gruppo al fine di ridurre l'eccedenza stessa. A tal fine, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 223, viene inviata anche alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione a prescindere dall'ambito territoriale in cui sono ubicate le unità produttive interessate.

3. L'obbligo del pagamento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, resta in capo alle imprese che hanno dato inizio alla procedura.

4. Relativamente ai lavoratori trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano i benefici previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 4, e dall'articolo 25, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Fino al 31 dicembre 1994 l'ENI Spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti anticipati di anzianità sulla base delle eccedenze accertate nel gruppo in base ad esigenze tecnico-produttive, tenuto conto di quanto realizzato per effetto del comma 1. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui al comma 5, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

7. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza, dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 6 ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

8. L'ENI Spa, sulla base del programma di cui al comma 5 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda stessa.

9. L'ENI Spa e le imprese interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 8, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i Fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata al mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in un'unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno».

9.0.14

GUZZETTI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente Spini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)

Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il senatore ZITO formula osservazioni lessicali sull'articolo 1, recepite dal relatore MONTRESORI, con l'emendamento 1.1.

Previo parere favorevole del ministro SPINI, l'emendamento 1.1 è accolto dalla Commissione, che approva anche l'articolo 1 del testo proposto dal relatore.

Il senatore TABLADINI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.7.

Il relatore MONTRESORI illustra gli emendamenti 2.16, 2.6 e 2.15.

La senatrice PROCACCI si dichiara favorevole all'emendamento 2.16 e illustra gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.11 e 2.12.

Il senatore CHERCHI illustra l'emendamento 2.13.

Il senatore PARISI Vittorio illustra gli emendamenti 2.3 e 2.10.

Il ministro SPINI, alla luce dell'emendamento 2.15, ritira l'emendamento 2.14.

Il senatore ZITO si dichiara favorevole all'emendamento 2.3, mentre manifesta qualche perplessità sull'emendamento 2.17; formula altresì alcune osservazioni lessicali relative alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 2 (preferendo la dizione «disponibilità per il pubblico»), osservazioni alle quali aderisce il relatore MONTRESORI presentando l'emendamento 2.18.

Il senatore CHERCHI stigmatizza l'orientamento centralistico del testo proposto, dichiarando che l'emendamento 2.15 supera soltanto in parte il problema dei progetti di rilevanza regionale. Invita altresì a verificare fino a che punto l'allegato a) del testo base proposto dal relatore recepisce i contenuti dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE.

Il relatore MONTRESORI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1; esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.13, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.12. Esprime parere contrario, salva l'ipotesi di una sua riformulazione, sull'emendamento 2.3, prevedendo criteri di determinazione delle dimensioni degli impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale; invita infine al ritiro degli emendamenti 2.10 e 2.11, presentando l'emendamento 2.17 che tende a recepirne le istanze.

Il ministro SPINI invita al ritiro dell'emendamento 2.1, dichiarandosi favorevole agli emendamenti 2.16, 2.15 e 2.9. Dichiaratosi contrario agli emendamenti 2.2, 2.13, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.12, si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.17; invita infine a riformulare gli emendamenti 2.3 e 2.8.

Il senatore TABLADINI respinge l'invito a ritirare l'emendamento 2.1.

I senatori GIOLLO e PROCACCI accolgono l'invito del relatore, ritirando gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Su proposta del senatore ANDREINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI

Al testo unificato dei disegni di legge nn. 958-261-1019 presentato dal relatore

Art. 1.

Al comma 1 sopprimere le parole: «considerazione della».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, terza riga, dopo la parola: «migliorare» aggiungere le parole: «la salute e».

2.1

TABLADINI

Al comma 2, dopo le parole: «Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «è obbligatorio e vincolante e».

2.16

IL RELATORE

Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e comunque prima dell'inizio dei lavori».

2.2

PROCACCI

Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e comunque prima dell'inizio dei lavori».

2.13

CHERCHI

All'allegato A aggiungere in fine le seguenti parole: «24) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale».

2.3

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, così come individuati ai sensi del comma 4».

2.4

PROCACCI

Sopprimere il comma 4.

2.5

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei Ministri».

2.6

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola «sentiti», inserire le seguenti: «la Conferenza tra Stato e Regioni ed».

2.7

TABLADINI

Al comma 4, sostituire le parole tra: «quali dei» sino alle parole: «ai sensi della presente legge» con le seguenti parole: «le caratteristiche dei progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non compresi nell'allegato A alla presente legge, che possono eventualmente essere esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale».

2.14

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della presente legge.» aggiungere le seguenti: «Con un atto di indirizzo e di coordinamento, adottato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza tra Stato e Regioni di cui alla legge n. 400 del 1988, sono individuati i progetti di rilevanza regionale tra quelli di cui al comma 3».

2.15

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della presente legge», inserire le seguenti: «e quali invece debbono rientrare nelle competenze delle Regioni di cui all'articolo 12 e seguenti, ferma restando la facoltà delle stesse ad ampliare la lista delle opere».

2.8

PROCACCI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «dopo che, comunque, si sia accertata la compatibilità ambientale degli interventi e si sia garantita la reversibilità ambientale in caso di successiva dismissione».

2.9

PROCACCI

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria nonchè gli interventi di mero ripristino».

2.10

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 6, in fine, aggiugnere il seguente periodo: «Per mero ripristino si intende solo ed esclusivamente la ricostruzione ambientale precedente l'intervento».

2.11

PROCACCI

Al comma 6 sostituire le parole: «e straordinaria nonchè gli interventi di mero ripristino» con le seguenti: «nonchè gli interventi di ripristino e di ricostruzione della situazione ambientale precedente l'intervento».

2.17

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «messa a disposizione» con le seguenti: «disponibilità per il pubblico».

2.18

IL RELATORE

Al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per interventi di ricostruzione a seguito di calamità che comportino trasformazioni irreversibili dello stato precedente, si applica la procedura di valutazione, così come previsto dalla presente legge».

2.12

PROCACCI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SEDE CONSULTIVA

NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori Pubblici (1294) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistutti)

BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DUJANY, relatore designato, ritiene necessario approfondire ulteriormente l'esame dei provvedimenti in titolo attesa l'estrema complessità dei medesimi e l'esigenza di verificarne con chiarezza la compatibilità con i principi del diritto comunitario e la normativa comunitaria vigente, in particolare in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi. Il relatore Dujany segnala - tra l'altro - che la questione, comune a tutti i provvedimenti in esame, dell'appalto dei servizi rientra anche nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE che viene a scadenza proprio oggi 1° luglio e che non è stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale.

Conviene la Giunta, sulla proposta del relatore, e l'esame viene pertanto rinviato alla prossima settimana.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti COM (93) 67 def. del 10 marzo 1993

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. COM (93) 67 def. del 10 marzo 1993

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)
(R 144 0 01, C 05ª, 0001)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il Presidente relatore SCOGNAMIGLIO PASINI avverte che, in vista dell'adozione del parere sui provvedimenti in titolo, il ministro Andreatta aveva preannunciato la propria presenza. Purtroppo impegni imprevedibili lo trattengono altrove. Il relatore ritiene, pertanto, più opportuno rinviare l'emissione del parere alla prossima seduta con la partecipazione del Ministro già fissata il prossimo 15 luglio.

Concorda il senatore BERNASSOLA.

Riprendendo il proprio intervento, il Presidente relatore riepiloga gli aspetti emersi nel corso dell'esame fin qui svolto. Si tratta del riconoscimento delle oggettive difficoltà programmatiche che incontra l'Italia nella gestione dei Fondi strutturali, difficoltà le quali potrebbero essere affrontate istituendo una struttura governativa *ad hoc* che segua in modo coordinato le azioni strutturali, e possa avvalersi dei finanziamenti comunitari accordati dalla Commissione per sostenere i costi della programmazione stessa; dell'esigenza di chiedere un'applicazione coerente del principio di sussidiarietà lasciando agli Stati membri il compito di individuare le porzioni di territorio ammesse all'aiuto comunitario; di considerare la cassa integrazione come disoccupazione ai fini della realizzazione dell'obiettivo 2; di introdurre meccanismi di flessibilità che consentano, nell'arco di operatività della nuova disciplina dei Fondi strutturali, di procedere ad una ridefinizione delle aree di intervento in relazione al mutare delle relazioni socio-economiche; di assicurare la continuità degli interventi per la Regione Abruzzo. Ultimo e fondamentale aspetto da affrontare, concerne la possibilità di modulare i tassi di finanziamento comunitario in ragione dei vincoli di bilancio derivanti dall'attuazione dei programmi di convergenza.

Il Presidente relatore conclude ricordando che nella giornata di domani si svolgerà un apposito Consiglio Affari Generali a Bruxelles nell'ambito del quale sarà adottata la posizione comune sulla riforma dei Fondi strutturali e che pertanto, alla luce delle decisioni assunte in quella sede il Ministro degli affari esteri potrà informare nel dettaglio la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

31ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO

(R 047 0 00, B 65ª, 0020)

Il presidente Pecchioli invita il Ministro dell'interno a riferire al Comitato sul caso che ha coinvolto alcuni dipendenti del SISDE e ha portato all'arresto dell'ex direttore amministrativo del Servizio, Maurizio Broccoletti, e a soffermarsi a illustrare le procedure del controllo, in tema di spese riservate, esercitato dall'Esecutivo sul Servizio.

Il ministro Mancino, dopo aver informato il Comitato sugli argomenti proposti dal presidente Pecchioli, fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti a seguito di quesiti posti dai deputati Correnti, Sterpa, Lazzati e Tassone e dai senatori Pinto e Acquaviva.

Al termine dell'audizione, il Presidente, ringraziato il Ministro dell'interno per aver accolto con disponibilità l'invito del Comitato a intervenire nella seduta odierna, osserva come nella vicenda oggetto delle audizioni del direttore del SISDE e del Ministro dell'interno non sia apparsa soddisfatta l'essenziale esigenza di quel continuo, sistematico flusso di informazioni che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra il Comitato parlamentare di controllo e il Governo. Auspicato quindi che la Commissione d'inchiesta amministrativa, istituita dal Ministro dell'interno, possa svolgere con rapidità il suo compito, contribuendo così anche a una più approfondita conoscenza dei fatti da parte del Comitato, il Presidente dichiara che è sua intenzione convocare l'Ufficio di Presidenza per definire un programma di ulteriori audizioni riferite alla vicenda della gestione dei fondi riservati del SISDE.

Il Presidente ricorda infine che il Comitato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 20, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta termina alle ore 10,20.

32ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 20.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(R 047 0 00, B 65ª, 0021)

Il presidente Pecchioli ringrazia il Presidente del Consiglio Ciampi che, intervenendo nella seduta odierna, ha dimostrato una positiva sensibilità rispetto alle esigenze del Comitato parlamentare impegnato nella elaborazione di una proposta di riforma della normativa che regola attualmente il sistema della sicurezza.

Dopo aver ricordato l'attività che il Comitato sta svolgendo in ordine alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto alcuni dipendenti del SISDE, il presidente Pecchioli fa presente che il Comitato intende conoscere dal Presidente del Consiglio una valutazione dell'attuale grado di funzionalità e di efficienza dei Servizi, un giudizio sul ruolo di coordinamento del CESIS, un'analisi dei criteri di selezione e di formazione del personale dei Servizi. Anche sul tema del controllo del *budget* dei Servizi e, più in generale, sulle linee di una riforma intesa a rendere più efficace il controllo del Governo sui Servizi e a potenziare la funzione di vigilanza del Parlamento, il Comitato trarrà utili indicazioni dalla odierna audizione.

Il Presidente del Consiglio svolge un'ampia relazione sugli argomenti indicati dal presidente Pecchioli e risponde successivamente alle domande dei deputati Sterpa, Tassone e Lazzati e dei senatori Pinto e Cossutta.

Al termine dell'audizione, il presidente Pecchioli, dopo aver rinnovato il ringraziamento del Comitato al Presidente del Consiglio, esprime apprezzamento per la determinazione manifestata nell'impegno a condurre una opera di bonifica e di risanamento, laddove sia necessaria, dei Servizi e auspica infine che il rapporto tra Governo e Comitato parlamentare sia ispirato ad assidua e fruttuosa collaborazione.

Il Presidente del Consiglio assicura l'impegno del Governo a collaborare con il Comitato nel perseguimento del comune obiettivo di garantire al paese Servizi efficienti e adeguati, così da corrispondere, anche in questo delicato settore, a una generale esigenza di buon-governo.

La seduta termina alle ore 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro: audizione del professor Augusto Fantozzi, dell'Università degli Studi di Roma
(R 048 0 00, B 80ª, 0001)

Il presidente FAVILLA, riassunte le motivazioni per le quali è stato deliberato il ricorso all'indagine conoscitiva, fa presente che, con riferimento alle agevolazioni fiscali senza scopo di lucro, la Commissione ha effettuato anzitutto una ricognizione della normativa vigente e dei soggetti che possono ritenersi rientrare nell'ambito delle organizzazioni *non profit*. Dà quindi la parola al professor Fantozzi, che fornirà alla Commissione anche delle indicazioni di carattere operativo.

Il professor FANTOZZI rileva anzitutto che gli enti *non commerciali* sono destinatari di una serie di disposizioni speciali del Testo Unico sulle Imposte dirette che non sono applicabili agli altri gruppi di soggetti d'imposta.

Prima di risolvere il problema se ci si trovi in presenza di un ente non commerciale o di altro soggetto, è necessario risolvere un problema più a monte: se sussiste o meno una autonoma soggettività tributaria. L'articolo 87 del Testo Unico, in particolare, dispone che sono assoggettabili al tributo le società e tutti gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, e le altre organizzazioni non appartenenti a soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo. Il secondo comma di tale norma prevede quali requisiti minimi per l'acquisizione della soggettività: un'organizzazione, la non riferibilità dell'ente ad altre entità costituenti e la produzione di un reddito in modo unitario ed autonomo.

Il primo quesito che si pone consiste dunque nell'individuare gli elementi necessari al collocamento degli enti nella categoria residuale di cui al citato secondo comma dell'articolo 87; e non è un problema di poco conto, in quanto dalla sua errata soluzione potrebbero discendere addirittura sanzioni penali in ordine alla omessa tenuta delle scritture. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che qualunque organizzazione di persone, anche priva di formale veste giuridica, la quale produca autonomamente proventi, possa assumere la qualità di ente non societario e quindi la soggettività agli effetti dell'IRPEG. Ne consegue che se l'organizzazione non produce proventi a beneficio proprio mancherà la soggettività passiva d'imposta: si pensi a comitati promotori di raccolta di fondi da destinarsi direttamente a terremotati, orfanotrofi e così via.

A giudizio del professor Fantozzi, peraltro, il citato secondo comma dell'art. 87 deve interpretarsi nel senso che la soggettività viene acquisita in termini di oggettiva potenzialità a produrre proventi; in buona sostanza sarebbe sufficiente l'attitudine della struttura alla produzione del provento, salvo ovviamente l'assenza di carico fiscale allorchè manchi un reddito netto.

Una volta acquisito che un'entità organizzata assume rilevanza soggettiva ai fini delle imposte dirette, va verificato in quale categoria dell'IRPEG rientri. Escluso che possa inquadrarsi tra le società di capitali, occorre verificare se si sia in presenza di un «ente equiparato» alle società di capitali o di un «ente non commerciale». L'articolo 87 del Testo Unico connette tale distinzione alla individuazione dell'oggetto esclusivo o principale nell'esercizio di attività commerciali, determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata. Le istruzioni del modello 760 precisano peraltro che resta fermo che l'Amministrazione finanziaria avrà sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispetti le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Dunque tutti gli enti pubblici o privati diversi dalle società o sono enti equiparati o sono enti non commerciali, salvo ovviamente che si debba addirittura escludere la soggettività tributaria. Vi sono peraltro una serie di enti la cui attività è normativamente definita non commerciale e tra questi in particolare gli enti di tipo associativo. Dispone invero l'articolo 111 del Testo Unico che non è considerata commerciale «l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo». Per regola generale, infatti, le associazioni (non le fondazioni) e i consorzi puri non svolgono nei confronti dei propri associati o partecipanti attività commerciale, nell'esplicazione della propria attività istituzionale.

L'ampia portata di tale disposizione, che non vincola la qualifica di associato o partecipante all'esistenza di particolari presupposti, «spinge» ad attribuire tali qualifiche a soggetti che non partecipano affatto all'attività dell'ente, al solo fine di escludere la commercialità di operazioni che altrimenti sarebbero commerciali.

Sempre con riferimento agli enti associativi il secondo comma dell'articolo 111 soggiunge, peraltro, che sono comunque commerciali

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, salvo che, precisa il terzo comma, tali operazioni non siano effettuate da una serie di enti associativi (politici, sindacali, religiosi, ecc.) in conformità alle finalità istituzionali, non solo questa volta nei confronti degli associati o partecipanti, ma anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. In virtù di quest'ultima norma buona parte di attività oggettivamente commerciali vengono ricondotte nell'alveo della non commerciabilità: si pensi ad associazioni di categoria che rendono servizi specifici anche ad associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o ad associazioni sportive che affittano gli impianti ad altre associazioni e così via.

Ulteriori previsioni normative di non commercialità sono peraltro previste da una serie di disposizioni speciali riguardanti i consorzi di bonifica ed irrigazione, le università straniere, i collegi universitari, le associazioni di volontariato; una particolare disciplina relativa alle associazioni sportive dilettantistiche è stata recentemente stabilita dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e poi estesa a tutti gli enti di tipo associativo che presentino i medesimi requisiti indicati in quest'ultima legge. Ne risulta pertanto una disciplina tutt'altro che organica, frutto per buona parte di pressione esercitate da certe categorie piuttosto che da altre, e di non agevole lettura.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, risulta una disciplina per certi versi analoga a quella delle imposte sui redditi. Con riferimento agli imprenditori e in particolare agli enti, l'articolo 4, che definisce il concetto di esercizio di impresa, dispone, al secondo comma, che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti «compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole». Il quarto comma del citato art. 4 specifica poi che per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nello svolgimento di attività commerciali o agricole. Una eccezione a tali criteri è prevista per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, in relazione alle operazioni dalle stesse poste in essere nei confronti dei propri associati o dei partecipanti e dei tesserati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali.

Ciò premesso sul piano normativo, va rilevato che, ai fini della individuazione degli enti non commerciali, l'attività eventualmente qualificabile come commerciale o agricola deve rimanere nell'ambito dell'accessorietà rispetto a quella principale non commerciale. In altri termini, la «commercialità» è da intendersi in senso oggettivo, così che

debbono qualificarsi come commerciali (o agricole) quelle attività che siano oggettivamente tali a prescindere dalla qualificazione soggettiva (imprenditore o meno) di colui che l'esercita.

Occorrerà pertanto procedere di volta in volta ad un attento esame delle attività poste in essere dagli enti non commerciali al fine di valutarne la commercialità.

In sintesi, il professor Fantozzi nota che l'associazione può svolgere le più svariate attività e molto spesso le attività svolte escludono per definizione l'esistenza di un'impresa produttiva di reddito. Questa situazione impone anzitutto una necessaria qualificazione delle associazioni in distinte categorie, magari attraverso la costituzione di appositi albi, come recentemente proposto dallo stesso Ministro delle finanze in un suo articolo. Per tali albi, sottoposti a controllo pubblico, si potrebbe procedere sulla base delle norme contenute nella legge sul volontariato (legge n. 266 del 1991).

In buona sostanza la vigente normativa va a suo giudizio valutata positivamente fin dove classifica gli enti non commerciali come quelli non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Analogo giudizio positivo può essere espresso sulla legge n. 398 del 1991, perchè non attribuisce natura commerciale o non commerciale alle attività esercitate dalle associazioni sportive dilettantistiche con proventi non superiori a 100 milioni, ma prevede semplicemente significative agevolazioni sostanziali e relative agli adempimenti formali per tali enti. Desta invece confusione l'ampia ed imprecisata deroga alla nozione di commercialità contenuta nel terzo comma dell'art. 111 del citato Testo Unico e nell'art. 4, quarto comma, seconda parte, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Attraverso le maglie di tale disposizione sfuggono infatti ad imposizione attività che non v'è alcuna ragion d'essere perchè godano di benefici. Si pensi all'associazione culturale che gestisce sale dove si proiettano film d'autore a cui si accede solo se si acquista (nello stesso momento in cui si acquista il biglietto d'ingresso) una tessera che attribuisce *ipso facto* la qualifica di socio e ancora alle associazioni di categoria che hanno come finalità istituzionale, ad esempio, l'assistenza amministrativa, contabile, ecc. e che rendono tali prestazioni non solo a propri associati ma anche ad associati di altre associazioni svolgenti la stessa attività.

Da ciò la necessità di limitare l'agevolazione della «non commercialità» ai soli enti, tra cui le fondazioni, iscritti in appositi elenchi, registri o albi, qualificare la figura di socio, associato o partecipante destinatario delle operazioni non commerciali mediante l'attribuzione di tali qualifiche solo a coloro che partecipano attivamente e stabilmente alla vita dell'ente ed eliminare l'ipotesi di «di non commercialità» per le cessioni e prestazioni rese dai suddetti enti nei confronti di terzi, verso pagamento di corrispettivi specifici.

Operando in tal senso, da una parte, si ricondurrebbero nell'alveo della commercialità tutte le attività generanti proventi a fronte dei quali oggi è occultata una vera e propria prestazione di servizi e, dall'altra, per le operazioni effettuate da tali enti nei confronti di terzi, non riconducibili all'articolo 2195 c.c., potrebbe pur sempre operare la regola di non commercialità contenuta nell'articolo 108 primo comma,

secondo periodo del Testo Unico alle condizioni, più rigide, ivi indicate. Tali modifiche potrebbero peraltro adottarsi anche a prescindere dall'istituzione degli appositi elenchi e quindi - eventualmente - nelle more della loro adozione.

In alternativa si potrebbero individuare una serie di attività da considerare commerciali per presunzione assoluta inserendole nell'articolo 111, quarto comma del Testo Unico e nell'articolo 4, quinto comma del decreto IVA. La prima soluzione appare comunque preferibile per la maggiore linearità e completezza.

Agli effetti dell'IVA sarebbe peraltro auspicabile l'introduzione di una norma che escludesse dall'ambito di applicazione del tributo le cessioni e prestazioni poste in essere agli enti inseriti negli elenchi o albi appositi e che fossero effettuate al fine di raccogliere fondi per finalità umanitarie, semprechè per i relativi acquisti non sia stata detratta l'imposta. Per i trasporti dei relativi beni dovrebbe escludersi altresì l'obbligo di emissione della bolla mediante l'inserimento di espressa previsione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978. Analoghe agevolazioni andrebbero accordate con riferimento agli scambi intracomunitari dei medesimi beni.

Si apre il dibattito.

Il presidente FAVILLA, ringraziato il professor Fantozzi, la cui relazione integra i precedenti contributi apportati sul tema delle associazioni senza scopo di lucro, chiede chiarimenti con riferimento a quegli enti non commerciali che, accanto alla propria attività istituzionale, ne svolgano un'altra, di incidenza marginale, che assuma invece il carattere di commercialità. Ciò con particolare riferimento al meccanismo dei contributi privati e, soprattutto, a quello delle sponsorizzazioni.

Secondo il professor FANTOZZI il quesito attiene ad una questione di fondo, relativa all'afflusso dei finanziamenti agli enti. Il legislatore ha finora preso in considerazione però l'attività svolta dall'ente, e non la tipologia dei contributi ricevuti. Difficilmente, comunque, le sponsorizzazioni potrebbero attenere all'attività istituzionale dell'associazione senza scopo di lucro.

Il presidente FAVILLA si sofferma quindi sulle attività, oggettivamente commerciali, eppure ricondotte dalla normativa vigente nell'alveo della non commercialità, svolte da talune associazioni di categoria nei confronti dei propri associati, chiedendo di conoscere se il professor Fantozzi ritenga opportuna una specificazione della norma transitoria riguardante l'entrata in funzione dei CAF.

Il professor FANTOZZI, concordando con le preoccupazioni del Presidente, giudica possibile stabilire un tetto al di sopra del quale determinate attività possono essere ritenute rientranti tra quelle a carattere commerciale. Espresse perplessità con riferimento ai CAF, fa notare che è lecito nutrire dubbi con riferimento ad attività prestate da determinate associazioni e che siano sostanzialmente equivalenti a

quelle normalmente ottenibili sul mercato dietro pagamento di un corrispettivo.

Condivide tale posizione il senatore VISCO, citando una diffusa serie di casi nei quali la costituzione di una associazione *non profit* costituisce la sostanziale copertura allo svolgimento di attività al contrario decisamente lucrose. Evidentemente le agevolazioni fiscali andranno accordate unicamente a quegli enti che, senza ombra di dubbio, svolgano opere meritorie. A tale scopo, segnala la necessità di acquisire dal Dicastero delle Finanze i dati complessivi relativi all'incidenza del fenomeno.

In considerazione dell'imminente svolgimento di votazione in Assemblea, il presidente FAVILLA, ringraziati il professor Fantozzi e tutti gli intervenuti, toglie infine la seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, B 80ª, 0002)

Il presidente FAVILLA avverte che, nel corso della prossima seduta, la Commissione stabilirà le modalità relative al prosieguo dell'indagine conoscitiva ed all'eventuale integrazione dell'elenco degli esperti e dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria da convocare al fine di approfondire le materie oggetto dell'indagine stessa.

La seduta termina alle ore 10,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9.

Putignano ed altri: Interventi di recupero dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864)

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 13ª: esame e rinvio)

Riferisce il relatore SAPORITO, che solleva alcune perplessità in ordine al rispetto delle competenze regionali in materia di assetto del territorio: a tale riguardo prospetta l'opportunità di acquisire l'orientamento del Ministro dei beni culturali.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Ruffino: Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187)

(Parere alla 4ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione dispone un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo di rappresentare la propria posizione in ordine ai profili ordinamentali connessi al disegno di legge in titolo.

Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della Difesa (326)**Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)**

(Parere su testo unificato alla 4ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore SAPORITO rileva che le perplessità già manifestate in ordine ai disegni di legge in titolo conservano la loro attualità anche in riferimento al testo unificato elaborato dalla Commissione di merito. Propone, pertanto, di invitare il Ministro competente a fornire le proprie valutazioni al riguardo.

Conviene la Sottocommissione: l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo viene pertanto rinviato.

Nocchi ed altri: Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529)**Zoso ed altri: Riordino dei conservatori di musica (1006)**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA illustra i disegni di legge in titolo, che prospettano una diversa soluzione alle esigenze di riordino dell'istruzione musicale: propone, infine, di formulare un parere favorevole su entrambi i provvedimenti.

Conviene la Sottocommissione.

Modifiche all'ordinamento dell'Ente autonomo «la Biennale di Venezia» (1016)**Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RONZANI - che illustra i disegni di legge rilevando che quello proposto dai senatori Nocchi ed altri risulta maggiormente rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione - la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore RUFFINO illustra il complesso degli emendamenti in esame, rilevando che alcune delle disposizioni che vi sono recate sarebbero più opportunamente realizzabili in via regolamentare; si sofferma, quindi, sull'emendamento 9.1, prospettando l'esigenza di una

formulazione più adeguata. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole con le predette osservazioni.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che l'emendamento 9.1 introduce un temperamento alle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 104 del 1992, difficilmente giustificabile in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, che costituisce il fondamento per i diritti delle persone handicappate istituiti, nella materia in questione, dalla citata legge n. 104. In particolare, risulta inaccettabile il conferimento alle associazioni di categoria della facoltà di limitare le condizioni di esercizio dei diritti di cui si tratta. Le eccezioni a tale legittimo esercizio di diritti, infatti, dovrebbero essere determinate in modo cogente e non estensibile, e realizzate da un'autorità pubblica che fornisca i necessari requisiti di imparzialità, quale ad esempio l'ente locale competente per territorio.

Il senatore RONZANI raccomanda, quanto all'emendamento 0.1, di inserire anche le attività sportive tra quelle meritevoli di sviluppo e di tutela.

Il senatore RIVIERA si associa alle osservazioni formulate dalla senatrice D'Alessandro Prisco in ordine all'emendamento 9.1: occorre, infatti, realizzare un impegno legislativo a tutela degli handicappati, e non già favorire gli operatori del settore.

Il presidente SAPORITO esprime perplessità sull'emendamento 0.2/5, concernente i cosiddetti canoni stagionali.

Il relatore RUFFINO osserva, quanto all'emendamento 9.1, che esso si propone di adattare le norme di cui alla legge n. 104 del 1992 a situazioni particolari dal punto di vista orografico e funzionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel ribadire le sue perplessità sull'emendamento in questione, ritiene necessario ribaltarne l'impostazione: non si tratta, infatti, di offrire condizioni di favore a taluni dei concessionari in ragione delle obiettive difficoltà che li riguardano nell'assolvimento di un obbligo derivante dalla legge quanto, piuttosto, di introdurre il più efficace sistema di applicazione per un principio di tutela stabilito a favore di soggetti svantaggiati.

Concorda il senatore COMPAGNA.

La Sottocommissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole sul complesso degli emendamenti, osservando che taluni di essi potrebbero trovare una più adeguata realizzazione attraverso disposizioni regolamentari; si reputa opportuno, inoltre, che l'emendamento 0.2 sia integrato, quanto al comma 1 lettera e), anche in riferimento alle attività sportive. Si esprime parere contrario, peraltro, in ordine all'emendamento 9.1, per contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

Lucchesi ed altri: Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (1179), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

De Vito ed altri: Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270)
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di formulare un parere favorevole rilevando l'inadeguatezza del sistema dei controlli previsto dalla normativa in esame, anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie di cui si tratta.

Il presidente SAPORITO esprime riserve sull'articolo 3, che dispone l'istituzione di un comitato del quale risultano incerte la natura e le funzioni, specie in riferimento alle potestà di controllo amministrativo che dovrebbero essere devolute al Ministero competente. Quanto al personale addetto al comitato, si segnala l'opportunità di ricorrere ai dipendenti delle amministrazioni interessate.

Si associa la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che ritiene altresì opportuno precisare e incrementare i compiti delle regioni individuati ai sensi dell'articolo 4.

Il presidente SAPORITO, infine, propone di formulare un parere favorevole, osservando che i compiti del comitato di cui all'articolo 3 dovrebbero essere definiti nel rispetto delle attribuzioni delle amministrazioni competenti, avvalendosi di personale da queste dipendente. In ogni caso, occorre evitare l'inopportuna confusione - nel predetto comitato - dei compiti di partecipazione finanziaria, di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di verifica delle condizioni che vi danno luogo.

Si segnala altresì l'opportunità di precisare adeguatamente le funzioni devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 4.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO che propone di esprimere parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 10.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Vincenza BONO PARRINO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320): *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi): *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094), d'iniziativa dei senatori Paire ed altri: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 5^a e 9^a:

Nuove disposizioni per le aree montane (1169): *parere favorevole;*

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320): *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

De Vito ed altri: Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270): *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088): *parere favorevole su emendamenti al testo unificato.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 2 luglio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NOCCHI ed altri. - Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529).
- ZOSO ed altri. - Riordino dei conservatori di musica (1006).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Nuova disciplina degli esami di maturità (980).
- Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi (1153).
- PISTOIA. - Riforma degli esami di maturità (1156).
- ALBERICI ed altri. - Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi (1255).

